



ORIGINALE

Deliberazione N. **29**

in data **19-06-2024**

COMUNE DI SAREGO

Provincia di Vicenza

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

Sessione Straordinaria seduta Pubblica di Prima convocazione

Oggetto: TRIBUTI: PRESA D'ATTO DEL PEF 2024 E APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) DA APPLICARE PER L' ANNO 2024

L'anno *duemilaventiquattro* il giorno *diciannove* del mese di *giugno* alle ore *18:30*, nella Residenza Municipale, per riunione di Consiglio.

Eseguito l'appello, risultano:

Giacomello Jessica	Presente
Negro Federico	Presente
Malesan Silvano Walter	Presente
Pretto Sara	Presente
Bedin Elisa	Presente
Paganotto Fabio	Assente
Pettna Loris	Presente
Cristoferi Gessica	Presente
Balis Karen	Presente
Crestani Cinzia	Presente
Scatton Naïke	Assente
Ferretto Massimo	Presente
Dani Vittorino	Presente

Presenti n. **11** Assenti n. **2**

Partecipa alla seduta la Dott.ssa *Lunardi Martina* Segretario del Comune.

Il Sig *Giacomello Jessica* nella sua qualità di *Sindaco* constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato, compreso nell'odierna adunanza.

Fungono da scrutatori i consiglieri comunali:

Malesan Silvano Walter

Cristoferi Gessica

Dani Vittorino

PARERI DI COMPETENZA

Premesso che la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale in ordine al seguente oggetto:

TRIBUTI: PRESA D'ATTO DEL PEF 2024 E APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) DA APPLICARE PER L' ANNO 2024

ha conseguito i pareri di competenza secondo quanto prescritto dall'art. 49 del D.lgs. n. 267/2000 nelle seguenti risultanze:

Parere ***Favorevole*** in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. n. 267/2000.

Sarego li, 14-06-2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Cola Francesca
(firmato digitalmente)

Parere ***Favorevole*** in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. n. 267/2000.

Sarego li, 14-06-2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Cola Francesca
(firmato digitalmente)

Relaziona la *Sindaca Jessica Giacomello* che dà atto che Arera ha approvato il nuovo metodo tariffario con una diversa elaborazione del PEF; la nuova tariffazione prevede che il PEF si basi sui costi dei due anni precedenti, quindi il PEF 2024 è basato sui costi sostenuti nell'anno 2022. Le bollette quest'anno avranno tre rate, scadenti nei mesi di luglio, settembre e dicembre 2024. Si confermano i costi, abbassando le utenze domestiche per dare merito alle raccolte puntuali dei cittadini.

Riguardo all'ecocentro il Sindaco-Presidente segnala che le aziende ne lamentano il blocco all'ingresso, a causa del problema di scarico incontrollato. Gli uffici competenti hanno svolto alcuni controlli riguardanti le utenze non domestiche e hanno scoperto da appositi registri che alcune aziende dei Comuni limitrofi scaricavano alcuni rifiuti nell'ecocentro di Sarego, con aggravio di costi per la cittadinanza; si dichiara dunque fiduciosa che i PEF dal 2026 saranno meno costosi.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la Legge 27 dicembre 2013, n. 147, Legge di Stabilità per l'anno 2014, che ha introdotto l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.), a decorrere dal 1° gennaio 2014 e ha previsto un'articolazione della nuova imposta comunale in tre diverse entrate, disciplinate dalle disposizioni contenute nei commi da 639 a 705;

Vista la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 che sopprime la I.U.C. per le componenti IMU e TASI mentre fa salve le disposizioni relative alla TARI, ossia al prelievo sui rifiuti;

Vista la delibera dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, ARERA, n. 443/2019, recante "*Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021*" e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la delibera di ARERA n. 444/2019, recante "*Disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati*";

Dato Atto che, con successiva deliberazione n. 363/2021, ARERA ha approvato il nuovo metodo tariffario MTR-2, per il secondo periodo regolatorio, ossia dal 2022 al 2025, apportando modifiche nell'elaborazione del PEF;

Preso Atto che per l'elaborazione del PEF pluriennale occorre utilizzare il tool allegato alla delibera n. 363/2021 di ARERA, come modificato dalla successiva deliberazione n. 459/2021 ed approvato con la Determina n. 2/2021 della stessa Autorità;

Rilevato che la richiamata Determina n. 2/2021 ha altresì provveduto ad approvare gli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e le modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità medesima, fornendo, altresì, chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione n. 363/2021/R/rif (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025;

Considerato che con deliberazione consiliare n. 13 del 26/04/2022 si è preso atto del PEF pluriennale 2022/2025 e sono state approvate le tariffe TARI da applicare per l'anno 2022;

Preso atto che il Comune di Sarego si è avvalso della possibilità prevista dalla delibera 363/2021 di riaprire il PEF 2022/2025 ed ha preso atto dell'aggiornamento infraperiodo 2023/2025 con deliberazione di Consiglio comunale n. 19 del 28/04/2023;

Visti gli atti adottati dall'Autorità, ed in particolare:

- la delibera 3 agosto 2023, n. 389/2023/R/rif, riguardante l'aggiornamento biennale (2024-2025) del metodo tariffario rifiuti (MTR-2);
- la delibera 24 ottobre 2023, n. 487/2023/R/rif, inerente alla valorizzazione dei parametri alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale, in attuazione della deliberazione dell'Autorità 389/2023/R/rif, di aggiornamento biennale (2024-2025) del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2);
- la determinazione 6 novembre 2023, n. 1/DTAC/2023, con la quale si approvano gli schemi tipo degli atti costituenti l'aggiornamento della proposta tariffaria per il biennio 2024-2025 e le modalità operative per la relativa trasmissione all'autorità, nonché si forniscono chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti, ai sensi delle deliberazioni 363/2021/R/RIF e 389/2023/R/RIF;

Richiamata la deliberazione di Consiglio comunale n. 38 del 06 settembre 2023 con cui è stata deliberata l'acquisizione di una partecipazione societaria in Agno Chiampo Ambiente SRL e l'affidamento in house providing del servizio di igiene urbana alla medesima società per il periodo dal 01/01/2024 fino a tutto il 31/12/2029;

Rilevato altresì che a seguito contratto Rep. N. 51099 del 11.12.2023, con il quale il Comune di Sarego ha acquisito le quote di partecipazione nella società Agno Chiampo Ambiente S.r.l. pari al 0,20%, la stessa società comunicava l'avvio del servizio di raccolta con decorrenza dal 01.04.2024, come da giusta nota del Direttore di Agno Chiampo Ambiente S.r.l., acquisita in atti ns. prot. n.17486 del 07.11.2023;

Dato atto che il servizio di raccolta dei rifiuti di cui all'oggetto, è dovuto necessariamente iniziare con decorrenza dal 01.04.2024, in coincidenza con la scadenza dei termini dei precedenti affidatari del servizio, per i quali non è stato possibile richiedere ulteriore proroga;

Considerato che il Comune di Sarego ha trasmesso al Consiglio di Bacino Vicenza con nota protocollo numero 44459 del 14/03/2024 la documentazione necessaria per ottenere la validazione del PEF 2024/2025, costituita da:

- File di raccolta dati relativi al consuntivo di entrata e spesa 2022;
- Relazione di accompagnamento;
- Dichiarazione di veridicità;

Dato atto che con nota protocollo n. 4606 del 18/03/2024 la documentazione è stata integrata con la trasmissione della simulazione dei costi standard 2024 fornita dal portale di IFEL;

Dato atto che anche la società partecipata Agno Chiampo Ambiente ha trasmesso il proprio PEF grezzo al Consiglio di Bacino Vicenza;

Considerato che il PEF 2024/2025 è stato elaborato dal Consiglio di Bacino Vicenza computando i costi del Comune di Sarego per 3/12 ed i costi della società partecipata per 9/12;

Dato atto che il Consiglio di Bacino Vicenza ha trasmesso con nota acquisita al protocollo comunale n. 5.921 del 10/04/2024 la deliberazione del Consiglio di Bacino n. 9/2024 che ha effettuato la validazione del PEF 2024 del Comune di Sarego, con le seguenti risultanze:

- PEF 2024 pari ad euro 669.994,00;
- Rideterminazione del PEF nel rispetto del limite della crescita delle entrate in euro 659.760,00;
- Importo da recuperare nelle annualità successive euro 10.234,00;

Considerato che per la gestione della TARI occorre tenere presente che:

- l'applicazione del tributo deve avvenire tenendo conto di quanto disposto dalla richiamata Legge n. 147/2013 e s.m.i., nonché delle altre disposizioni normative a questa collegata;
- la redazione del PEF deve seguire le citate indicazioni del citato metodo MTR-2 elaborato da ARERA, che riporta i dati per tutto il secondo periodo regolatorio;
- la determinazione delle tariffe, pur partendo da dati che provengono dal PEF, assume i criteri ed i parametri dettati dal D.P.R. n. 158/1999;
- i costi indicati nel PEF pluriennale consentono di determinare le tariffe TARI per l'anno 2024;

Atteso che il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di localio di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani;

Evidenziato che sono soggetti passivi coloro che possiedono o detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani;

Verificato che la tariffa TARI deve essere determinata nel rispetto del principio comunitario "chi inquina paga", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/ce del parlamento europeo e del consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, adottando i criteri dettati dal regolamento di cui al d.p.r. 27 aprile 1999, n. 158, poi evolutosi nel principio "pay as you through" e comunque in relazione alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte;

Rilevato che il comma 651 della legge n. 147/2013 prevede che la commisurazione delle tariffe avvenga nel rispetto dei criteri indicati dal d.p.r. n. 158/1999 e secondo gli usi e la tipologia delle attività svolte;

Considerato che per la determinazione delle tariffe, le utenze sono suddivise in due macro categorie:

utenze domestiche ed utenze non domestiche;

Verificato che i costi che devono trovare integrale copertura con le entrate derivanti dall'applicazione delle tariffe TARI sono stati riportati nel piano economico finanziario (P.E.F.) 2024, come previsto dal metodo MTR-2 secondo il tool proposto da ARERA, considerando anche le ulteriori componentiche devono essere indicate a valle del PEF;

Considerato che la procedura di approvazione del PEF, già indicata all'art. 6 del metodo MTR, ora stabilito dall'art. 7 del metodo MTR-2, cosicché l'approvazione delle tariffe spetta esclusivamente ad ARERA, con l'attribuzione del compito di validazione in capo all'ente territorialmente competente (ETC) o, in sua assenza, del Comune;

Verificato che con le tariffe che vengono approvate deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36;

Atteso che il metodo MTR-2 non si esprime sul concreto metodo di calcolo delle tariffe cosicché, per tale aspetto, resta applicabile il D.P.R. n. 158/1999, ossia il metodo normalizzato (MNR), ancorato su coefficienti potenziali di produzione del rifiuto, da applicare in assenza di un sistema di monitoraggio realizzato sullo specifico territorio;

Rilevato che, sulla base dei criteri previsti dal decreto suddetto, restano applicabili le seguenti modalità di attribuzione dei costi:

- suddivisione dei costi fra le utenze domestiche e non domestiche, in continuità con i criteri di cui alla normativa vigente;

- determinazione dei corrispettivi con possibilità di applicare i parametri indicati dal medesimo D.P.R. n. 158/1999;

Tenuto conto che le utenze domestiche sono a loro volta suddivise in 6 (sei) sottocategorie definite in base al numero dei componenti del nucleo familiare, mentre le utenze non domestiche sono suddivise in 30 (trenta) categorie, così come previste dal richiamato D.P.R. n. 158/1999;

Rilevato, pertanto, che le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti, avvalendosi della possibilità di applicare le semplificazioni sopra ricordate;

Dato atto che la superficie assoggettabile al tributo “è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati”;

Ritenuto, dunque, che anche con il MTR-2 i parametri per la determinazione della tariffa TARI rimangono la superficie di riferimento per ogni utenza e la correlata produzione media, salvo sia possibile individuare il rifiuto conferito dalle diverse utenze, secondo la modalità puntuale;

Richiamata la delibera di Consiglio Comunale n° 53 del 26/10/2018 con cui viene espressa la volontà di elaborare a partire dall'anno 2019 un prelievo puntuale a fronte del servizio di raccolta rifiuti effettuato in modo puntuale rispetto la sola frazione di rifiuto secco;

Verificato, altresì, che il metodo MTR-2, come il precedente, prevede il “limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie”, da determinarsi sempre con riferimento al totale delle entrate tariffarie del singolo PEF;

Preso atto che gli effetti più rilevanti del nuovo metodo tariffario sono prettamente correlati alla rideterminazione dei costi efficienti che, in ogni caso, dovranno restare all'interno del suddetto limite di crescita che, per il secondo periodo regolatorio, non deve superare la misura dell'8,6%, ai sensi dell'articolo 4, del metodo MTR-2, in base al quale le entrate tariffarie determinate per l'annualità 2024 non possono eccedere quelle relative all'anno precedente, più del limite alla variazione annuale, che tiene conto dei seguenti parametri:

- del tasso di inflazione programmata;
- del miglioramento della produttività;
- del miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti;
- delle modifiche del perimetro gestionale, con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi;

Considerato che il metodo MTR-2 consente di includere fra i parametri che portano a determinare il limite di crescita delle tariffe anche eventuali costi derivanti dall'applicazione delle nuove norme introdotte dalla riforma ambientale, operata dal D.lgs. n. 116/2020, pur dovendo mantenere il limite del 9,6%;

Preso Atto che per la compilazione del PEF sono stati assunti dati contabili relativi al rendiconto dell'anno (a-2), ad eccezione dei costi preventivi, relativi ai costi generati dalla riforma ambientale, da costi per miglioramento qualitativo del servizio reso o per estensione del perimetro dei servizi relativi al ciclo dei rifiuti;

Atteso che l'elaborazione del PEF deve tenere conto dei contenuti minimi dettati dall'articolo 27, del metodo MTR-2, che impongono l'applicazione di specifici criteri per la valorizzazione delle partite di costo e di ricavo, per l'imputazione di questi al singolo PEF;

Considerato anche che ARERA, al fine dell'approvazione del PEF, dovrà verificare la coerenza regolatoria delle determinazioni da parte dell'Ente Territorialmente Competente (ETC) o del Comune in sua mancanza, sulla base della documentazione trasmessa;

Visti i chiarimenti applicativi forniti da ARERA con la propria determinazione n. 02/DRIF/2020, ove ha precisato che occorre decurtare a valle del PEF le seguenti poste:

- a) le entrate relative al contributo del MIUR, di cui all'art. 33-bis del D.L. n. 248/07,
- b) le riscossioni derivanti dall'attività di contrasto all'evasione TARI,
- c) le entrate derivanti da procedure sanzionatorie,
- d) eventuali partite stabilite dall'Ente territorialmente competente;

Considerato che dovranno essere trasmessi all'Autorità i seguenti documenti:

- a) il PEF pluriennale elaborato sulla base del Tool approvato con determina n. 2/2021;
- b) la relazione di accompagnamento elaborata in base allo schema di cui alla predetta determina;
- c) la dichiarazione di veridicità dei gestori ed ETC, in base allo schema della citata determina;
- d) la delibera di approvazione delle tariffe TARI da parte del Consiglio Comunale;

Ribadito che spetta ad ARERA il compito di approvare le predisposizioni tariffarie come deliberate dai Comuni, a seguito del PEF aggregato e validato dall'Ente Territorialmente Competente;

Evidenziato che la medesima Autorità ha il potere di modificare il suddetto PEF, con particolare riferimento alla tutela degli utenti;

Verificato che nelle more dell'approvazione da parte di ARERA, si applicano le decisioni assunte sia dagli Enti Territorialmente Competenti, sia dai Comuni;

Dato Atto che, considerando l'evoluzione normativa intervenuta che, peraltro, è ancora in atto, emerge un contesto assai complesso in cui gestire la TARI, nonché la procedura per l'approvazione delle tariffe per l'anno 2024;

Considerate le disposizioni normative intervenute in ambito ambientale, ai sensi del D.lgs. n. 116/2020, che ha riformato il codice ambientale di cui al D.lgs. n. 152/2006;

Visto che il DL 39/2024 ha prorogato per l'anno 2024 il termine di approvazione del PEF Tari 2024 e delle relative tariffe al 30 giugno 2024;

Visto il prospetto di PEF 2024, allegato "A" alla presente deliberazione, unitamente alla relazione accompagnatoria, allegato "B", quali parti integranti e sostanziali della medesima;

Ritenuto opportuno procedere con l'approvazione delle tariffe TARI da applicare per l'anno 2024, dando atto della validazione del PEF per l'anno 2024 da parte dell'Ente Territorialmente Competente, il Consiglio di Bacino di Vicenza (VI), allegato "C" al presente provvedimento;

Preso Atto che il PEF relativo all'anno 2024 ammonta ad € 669.994,00, ma che, per la determinazione delle tariffe TARI, occorre considerare il rispetto del limite di crescita delle entrate tariffarie, che porta il PEF ad essere rideterminato in Euro 659.760,00, per una differenza di Euro 10.234,00;

Posto che al fine della determinazione delle tariffe, all'importo di Euro 659.760,00 occorre successivamente decurtate gli importi corrispondenti all'ammontare del contributo ricevuto dal

MIUR e l'importo delle riscossioni per recupero evasione per complessive Euro 4.975,00, che porta ad un importo da attribuire agli utenti di € 654.785,00;

Posto che l'importo di € 10.234,00, differenza tra l'importo del PEF di € 669.994,00 e l'importo rideterminato in base al limite di crescita tariffario, sarà recuperato nel 2025 come dettagliato nell'allegato "A";

Ritenuto di ripartire i costi complessivi del PEF 2024 per 71% alle utenze domestiche ed il restante 29% alle utenze non domestiche;

Dato Atto che le tariffe del tributo puntuale sono elaborate oltre che con i criteri dettati del D.lgs. n. 158/1999 anche con il calcolo del numero degli svuotamenti del rifiuto secco indifferenziato e addebitando una soglia di svuotamenti minimi;

Posto che con delibera di Giunta comunale n. 132 del 28/12/2023 sono stati approvati i limiti agli svuotamenti del rifiuto secco indifferenziato per l'anno 2024 per le utenze domestiche e non domestiche;

Ritenuto di confermare per l'anno 2024 il costo per il singolo svuotamento aggiuntivo del bidone raccolta rifiuto secco indifferenziato nella misura di 0,0425 a litro:

- bidone da 40 lt € 1,70;
- bidone da 70 lt € 2,98;
- bidone da 120 lt € 5,11;
- bidone da 240 lt € 10,22;
- bidone da 360 lt € 15,33;
- bidone da 660 lt € 28,12;
- bidone da 1100 lt € 46,86;

Dato Atto che le tariffe TARI da applicare l'anno 2024, determinate in conformità alle disposizioni sopradescritte, risultano all'allegato "D" alla presente deliberazione;

Dato Atto che sull'importo della TARI viene applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art.19 del D.lgs. n. 504 del 30/12/1992, nella misura del 5% come previsto dall'art. 1 comma 666, della più volte citata Legge n. 147 del 27/12/2013;

Ritenuto opportuno procedere con l'approvazione delle tariffe TARI da applicare per l'anno 2024, dando atto della validazione del PEF per l'anno 2024, nel rispetto della procedura dettata dal nuovo metodo MTR-2 di ARERA;

Ritenuto quindi di fissare la scadenza del versamento della TARI anno 2024, per utenze domestiche e non domestiche, nel seguente modo:

- prima rata 31 luglio 2024;
- seconda rata 30 settembre 2024;
- terza rata 16 dicembre 2024;

Preso atto che la delibera che approva le tariffe del tributo sui rifiuti (TARI) dovrà essere trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, secondo i termini e le modalità dettate dal richiamato art. 13, comma 15-ter, del D.L. n. 201/2011, ovvero mediante inserimento sul Portale del Federalismo fiscale;

Verificato che, nel rispetto della suddetta disposizione normativa, le delibere concernenti i tributi

comunali come la TARI acquistano efficacia dalla data della pubblicazione, effettuata previo il suddetto inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, purché il comune abbia effettuato l'invio telematico entro il termine ordinariamente previsto al 14 ottobre;

Rilevato che per quanto non direttamente disciplinato si rinvia alla normativa vigente in materia;

Aperta la discussione intervengono:

Consigliere Crestani Cinzia: chiede di poter consultare i registri di accesso all'ecocentro registri e si riserva di verificare se davvero le tasse caleranno;

Sindaco Presidente: invita ad attendere due anni per avere in bolletta il beneficio della riduzione dei costi 2024;

Consigliere Crestani Cinzia: segnala che, intanto, è calato un giro dell'umido.

Acquisiti i pareri favorevole di regolarità tecnica e contabile ex artt. 49 e 147bis del decreto legislativo n. 267 del 2000;

Acquisito il parere favorevole dell'organo di revisione economico-finanziaria ex art. 239 del decreto legislativo n. 267 del 2000;

Visto il D.lgs. 18/08/2000, n. 267;

Visto lo Statuto comunale;

Visto il vigente regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI);

Richiamata la deliberazione di Consiglio comunale n. 51 del 30/11/2023 che ha approvato la nota di aggiornamento al DUP 2024/2026, con valore di DUP definitivo;

Richiamata la deliberazione di Consiglio comunale n. 62 del 22/12/2023 che ha approvato il bilancio di previsione 2024/2026;

Dato Atto che l'argomento è stato trattato dalla competente commissione consiliare;

CON votazione palese dal seguente risultato:

PRESENTI n. 11 - FAVOREVOLI n. 8 - CONTRARI n. 3 (*Consigliere Crestani Cinzia, Consigliere Ferretto Massimo, Consigliere Dani Vittorino*) – ASTENUTI n. 0;

DELIBERA

1. che tutto quanto esposto in premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di prendere atto dell'aggiornamento del PEF 2024 per la determinazione delle tariffe TARI 2024 approvato e validato dal Consiglio di Bacino Vicenza ed acquisito al protocollo comunale con il numero n. 5.921 del 10/04/2024;
3. di dare atto che il PEF relativo all'anno 2024 ammonta ad € 669.994,00;
4. di dare atto che, per la determinazione delle tariffe TARI, occorre considerare il rispetto del

limite di crescita delle entrate tariffarie, che porta il PEF ad essere rideterminato in Euro 659.760,00, per una differenza di Euro 10.234,00 e successivamente ridotto dell'importo corrispondente all'ammontare del contributo MIUR 2022 e delle riscossioni 2022 per recupero evasione per un totale di € 4.975,00, che definisce l'importo da attribuire agli utenti in € 654.785,00;

5. di approvare le tariffe TARI per l'anno 2024, come indicate nell'allegato "D" al presente atto;
6. di fissare la scadenza del versamento della TARI anno 2024, per utenze domestiche e non domestiche, nel seguente modo:
 - prima rata 31 luglio 2024;
 - seconda rata 30 settembre 2024;
 - terza rata 16 dicembre 2024;
7. di dare atto che sul presente provvedimento sono stati espressi i pareri previsti dal D.lgs. n. 267/2000, come dettagliato in premessa;
8. di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze in conformità alle disposizioni indicate in premessa nel rispetto delle tempistiche e delle modalità dettate dalla normativa vigente, con pubblicazione sul sito informatico dello Ministero medesimo;
9. di dichiarare a seguito di votazione separata dal seguente risultato:
PRESENTI n. 11 - FAVOREVOLI n. 8 - CONTRARI n. 3 (*Consigliere Crestani Cinzia, Consigliere Ferretto Massimo, Consigliere Dani Vittorino*) – ASTENUTI n. 0;
la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE
Giacomello Jessica
(Firmato digitalmente)

Il Segretario COMUNALE
Lunardi Martina
(Firmato digitalmente)



COMUNE DI SAREGO

Provincia di Vicenza

Allegato di pubblicazione

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 29 del 19-06-2024

Oggetto: TRIBUTI: PRESA D'ATTO DEL PEF 2024 E APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) DA APPLICARE PER L' ANNO 2024

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica, che copia del presente atto viene affissa da oggi all'albo pretorio per la prescritta pubblicazione di 15 giorni consecutivi con numero di registrazione all'albo pretorio 545.

COMUNE DI SAREGO li 25-06-2024

L'INCARICATO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa



Spett.le Consiglio di Bacino Vicenza

Al Comitato di Bacino

E p.c. al Direttore Ing. Andrea Baldisseri e al Dott. Antonio Facci

Oggetto: Affidamento servizio di validazione PEF secondo il metodo tariffario MTR-2 Arera per l'ambito di gestione denominato Consiglio di Bacino Vicenza CIG A02B5DE9BA - Relazione di validazione dei dati economici di cui al PEF grezzo del gestore Agno Chiampo Ambiente e dei dati economici rendicontati dai Comuni del bacino gestionale di riferimento

In ossequio al mandato ricevuto, con la presente rilasciamo la relazione di validazione in oggetto ai fini degli adempimenti di competenza del vostro spett.le Consiglio e per l'esercizio delle vostre funzioni di Ente territorialmente competente ai sensi della regolazione ARERA e della legislazione nazionale e regionale vigente.

La relazione di validazione è emessa nei limiti di competenza e responsabilità definiti dalla normativa e dalla regolazione vigente e nei limiti del perimetro di attività di nostra competenza come meglio descritto nella relazione medesima.

La presente relazione, in particolare:

- Riporta le attività svolte per la validazione del PEF grezzo predisposto dal gestore Agno Chiampo Ambiente (ACA) e da voi condiviso con noi in data 08 Aprile 2024 nonché gli esiti delle medesime attività;
- Esprime un parere in ordine ai coefficienti proposti da ACA medesima funzionali a rappresentare il livello prestazionale e di qualità del servizio nonché al mantenimento dell'equilibrio economico e finanziario della gestione;
- Riporta le attività svolte in merito all'analisi e alla validazione dei dati di competenza dei Comuni nonché gli esiti delle medesime attività;
- Riporta, in allegato, i PEF relativi a ciascun bacino tariffario derivanti dall'integrazione dei PEF grezzi di ACA e dei dati comunali, con le rimodulazioni conseguenti.

La presente relazione è rilasciata con riferimento alla documentazione trasmessa dal vostro spettabile Ente in data 8 Aprile 2024 con riferimento al PEF grezzo di ACA e con riferimento alla documentazione comunale pervenuta e condivisa alla data del 8 Aprile 2024.

Si rimettono al vostro spett.le Ente le valutazioni svolte nonché i PEF predisposti, anche al fine delle decisioni di competenza.

In fede

Per Paragon Business Advisors S.r.l.

L'Amministratore delegato

Dott. Massimo Masotti



RELAZIONE DI VALIDAZIONE DEI PEF GREZZI DEL GESTORE AGNO CHIAMPO AMBIENTE S.R.L. E DEI DATI CONTABILI TRASMESSI DAI COMUNI DEL RELATIVO BACINO GESTIONALE

Comune di Sarego Prot. arrivo n. 0005921 del 10-04-2024 Cat. 6 Cl. 9

Paragon Business Advisors S.r.l.

Sede legale: Via Andrea Costa, 160 40134 Bologna (BO)

tel. +39 0510068595 | info@paragonadvisory.it | paragon.financial.advisors@pec.it | www.paragonadvisory.it |

P. IVA 07742550960 C.F. e n. iscrizione Registro Imprese BO: 07742550960 | REA 521565 | cs iv 40.000 €

1 Introduzione

1.1 Obiettivi e limiti dell'analisi condotta

La presente relazione è predisposta da Paragon Business Advisors S.r.l. (d'ora in poi anche solo Paragon) nell'ambito dell'incarico di validazione dei dati del gestore del servizio rifiuti e del PEF grezzo dal medesimo trasmesso ai sensi del metodo tariffario rifiuti di cui al c.d. MTR-2 per le annualità 2024 e 2025 (Delibera 363/2021/R/rif ARERA e relativo allegato integrato e modificato dalla deliberazione 3 agosto 2023, 389/2023/R/RIF, recante "Aggiornamento biennale (2024-2025) del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2)" e dalla deliberazione 23 gennaio 2024, 7/2024/R/RIF, recante "Ottemperanza alle Sentenze del Consiglio di Stato, Sezione Seconda, nn. 10548, 10550, 10734, 10775 del 2023, in materia di regolazione tariffaria degli impianti di trattamento di rifiuti, di cui alla deliberazione dell'autorità 363/2021/R/RIF, e ulteriori disposizioni attuative") e di supporto alla predisposizione dei PEF per ciascun bacino gestionale

Nell'ambito di tale incarico, con riferimento ai diversi bacini gestionali e, per quanto di competenza della presente relazione, per il bacino gestionale relativo ad Agno Chiampo Ambiente (ACA) si sono svolte le seguenti attività:

- Con riferimento alle attività di validazione del PEF grezzo del gestore, analisi in contraddittorio dei prospetti di elaborazione del PEF grezzo, con particolare riguardo:
 - alla valorizzazione dei costi inclusi nella determinazione dei costi ammessi,
 - alla valorizzazione delle poste rettificative,
 - alla quadratura delle poste contabili con le fonti contabili obbligatorie;
 - al sistema di separazione contabile adottato al fine
 - all'analisi della proposta di coefficienti avanzata dal gestore.
- Con riferimento alle attività di verifica dei dati comunali:
 - Formazione e supporto continuativo tramite help desk dedicato in merito ai costi riconoscibili e rendicontabili;
 - Raccolta dei dati di costo dei Comuni nonché delle relazioni di accompagnamento, delle dichiarazioni di veridicità e dei fabbisogni standard.

Nel presente documento si riportano le verifiche condotte e il conseguente parere in ordine alla versione definitiva dei prospetti trasmessi dal gestore.

Con riferimento alle nostre attività, si evidenzia che le modalità operative con le quali abbiamo rilevato le informazioni sono state le seguenti:

- richiesta analitica della documentazione ritenuta pertinente in relazione ai singoli aspetti di indagine e analisi critica della documentazione ottenuta;
- auditing delle voci di PEF, delle modalità di calcolo degli importi proposti e verifica di coerenza regolatoria;
- colloqui con gli interessati sulle modalità operative seguite in generale e su specifiche tematiche;
- analisi della documentazione in versione definitiva trasmessa in data 8 Aprile 2024 e verifica che la stessa recepisce quanto condiviso con il gestore.



La documentazione richiesta per l'analisi di ciascuno degli aspetti indicati è stata integrata, nel corso dello svolgimento del lavoro, in funzione delle necessità che sorgevano dall'analisi dei documenti ricevuti.

Si ricorda che il nostro incarico non contempla lo svolgimento di una "full due diligence", ovvero di una modalità di indagine che consenta ad un potenziale investitore di acquisire un complesso organico di informazioni acquisite a tutto campo ed in qualsiasi area, e non contempla neanche più limitatamente (*limited due diligence*) l'investigazione delle aree contabili, fiscali e legali, giuslavoristiche ed ambientali (*financial and tax due diligence, legal due diligence, employment law due diligence*) e che l'investigazione non è tesa al rilascio di un giudizio professionale sul bilancio (certificazione).

La responsabilità della predisposizione del PEF del Gestore, nonché degli elementi posti alla base della sua formulazione, compete agli amministratori del gestore medesimo.

Le nostre analisi, dunque, si sono basate prevalentemente sulla documentazione pervenuta, di cui si è assunta la veridicità, correttezza, precisione e completezza.

Paragon Business Advisors S.r.l. declina ogni e qualsiasi responsabilità, in forma esplicita o implicita, relativamente alla bontà dei dati forniti. Si ricorda, inoltre, che le nostre valutazioni si basano su fatti ed eventi a noi noti o resi noti dagli interessati; pertanto, non si assume alcuna responsabilità per mancanze derivanti dall'assenza di conoscenza di fatti e/o eventi a noi non resi noti dagli interessati.

1.2 Riferimenti normativi e metodologia

La procedura di validazione è richiamata dal comma 4 dell'art. 7 della deliberazione ARERA n. 363/2021/R/RIF: "[...] La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario [...]" (sottolineatura aggiunta).

Ulteriori elementi sono forniti con il comma 1 dell'art. 28 dell'Allegato A alla deliberazione n. 363/2021/R/RIF, con il quale si stabilisce che "Il PEF, nell'ambito del procedimento di approvazione, è sottoposto a validazione da parte dell'organismo competente definito al 1.1, il quale provvede anche alla valutazione dei parametri e dei coefficienti di propria competenza. La validazione concerne almeno la verifica:

- a) della coerenza, della completezza e della congruità degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili dei gestori;
- b) del rispetto della metodologia prevista dal presente provvedimento per la determinazione dei costi riconosciuti."

In aggiunta, al comma 2 dello stesso articolo, l'Autorità specifica che "L'organismo competente verifica, altresì, il rispetto dell'equilibrio economico finanziario del gestore, comunicando a quest'ultimo gli esiti delle valutazioni al riguardo compiute, nonché motivando le scelte adottate nell'ambito dell'attività di eventuale integrazione e modifica dei dati, delle informazioni e gli atti trasmessi dall'operatore, secondo criteri funzionali al riconoscimento dei costi efficienti di investimento e di esercizio."

In assenza di ulteriori indicazioni e/o linee guida, è stato definito uno schema di riferimento per le attività di validazione dei dati e delle informazioni, articolato come segue:

Paragon Business Advisors S.r.l.

Sede legale: Via Andrea Costa, 160 40134 Bologna (BO)

tel. +39 0510068595 | info@paragonadvisory.it | paragon.financial.advisors@pec.it | www.paragonadvisory.it |

P. IVA 07742550960 C.F. e n. iscrizione Registro Imprese BO: 07742550960 | REA 521565 | cs iv 40.000 €

1. validazione della completezza della documentazione trasmessa, coerente con quanto richiesto dall'art. 7 comma 3 della deliberazione 363/2021/R/RIF (“[...] una dichiarazione, ai sensi del d.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge; b) una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti; c) eventuali ulteriori elementi richiesti dall’Ente territorialmente competente, di cui al 7.1, ovvero dal soggetto competente di cui comma 7.2. [...]”) e con gli schemi tipizzati, indicanti le modalità di presentazione dei dati e di redazione degli atti, come previsti dal comma 2.4, lettera b della deliberazione e approvati con la Determina 01/2023/DTAC.
2. validazione della coerenza, della completezza degli elementi di costo e del rispetto dei criteri di efficienza, mediante il confronto dei dati trasmessi con quelli contenuti nelle fonti contabili obbligatorie del gestore e in altri documenti di pianificazione predisposti e verifica della presenza dei soli costi di natura ricorrente e dell’elisione delle voci come definite dal comma 7.3. Questa attività ha comportato la “quadratura” (intesa come riscontro algebrico delle voci di costo con le informazioni contabili trasmesse) delle fonti con il Tool MTR-2 del gestore e le riconciliazioni delle ulteriori informazioni ivi riportate (nb. nel Tool MTR-2) con gli ulteriori documenti di cui alle fonti contabili. Per la verifica del rispetto dei criteri di efficienza, il lavoro ha comportato l’analisi delle principali voci di costo al fine di verificare la coerente esclusione dai costi ammessi dei costi ritenuti non pertinenti con il servizio del ciclo integrato e/o privi del carattere di ricorrenza;
3. validazione del rispetto della metodologia prevista nei provvedimenti incidenti per la determinazione dei costi riconosciuti, della coerente attribuzione dei costi alle componenti a copertura degli specifici costi individuati dal MTR e della coerente determinazione dei costi d’uso del capitale con quanto previsto dal Titolo IV del MTR-2.

Operativamente le verifiche sono state svolte tramite i seguenti passaggi:

- a) prima analisi dei prospetti forniti dal gestore;
- b) effettuazione di analisi ed approfondimenti sui prospetti anche sulla base delle quadrature con il bilancio di verifica condiviso in formato MSExcel, nonché del libro cespiti della società e di ulteriore documentazione extra contabile nonché sulla base di quanto condiviso con la società tramite sessioni di videoconferenza appositamente effettuate;
- c) verifica del materiale integrativo trasmesso e scambio via posta elettronica delle osservazioni rispetto agli ambiti oggetto analisi;
- d) analisi sui riscontri forniti rispetto ai quesiti posti;
- e) analisi sui riscontri forniti rispetto ai quesiti posti e alla coerenza della documentazione rettificata e inviata in data 8 Aprile 2024.

2 Ambito di analisi 1: validazione del PEF grezzo di ACA

2.1 Verifica della completezza documentale

ACA ha trasmesso al Consiglio di Bacino i PEF grezzi relativi ai Comuni di propria competenza in data 8 Aprile 2024.

L'analisi della documentazione pervenuta ha fornito esito positivo in termini di rispondenza alla presenza di tutta la documentazione funzionale alla verifica del PEF grezzo del gestore e a quanto di sua competenza.

2.2 Verifica della coerenza e della completezza degli elementi di costo

2.2.1 Verifica del perimetro dei costi con le fonti contabili obbligatorie

I dati trasmessi hanno permesso la quadratura con le fonti contabili. I dati del bilancio di verifica riflettono il livello di dettaglio del sistema contabile di contabilità generale o analitica.

In tal senso, la verifica della quadratura dei costi rendicontati rispetto alle fonti contabili obbligatorie ha dato esito positivo, avendo avuto la possibilità di verificare tale quadratura dai prospetti riconciliativi forniti dalla società.

2.2.2 Verifica del perimetro dei costi ammessi a riconoscimento tariffario

Per le analisi in merito ai costi proposti dalla società a riconoscimento tariffario, la scrivente società ha preso a riferimento il bilancio di verifica trasmessoci in versione riclassificata ed elaborata verificando le scelte effettuate in merito alle poste rettificative individuate ai sensi del metodo tariffario, nonché le scelte inerenti agli eventuali costi esclusi e considerati fuori perimetro.

Con riferimento ai cespiti si è verificata l'ammissibilità per ciascuno di essi all'inserimento nel perimetro dei beni da stratificare e, come meglio evidenziato nella successiva sezione, la coerenza rispetto alle categorie cespitali previsto dal metodo tariffario.

In particolare, rispetto ai costi operativi, si è verificato che la società ha recepito le osservazioni effettuate nelle sessioni di verifica riguardanti in particolare i seguenti aspetti:

- L'attinenza dei costi al servizio e al perimetro gestionale ammesso a riconoscimento tariffario con particolare riferimento a:
 - La valorizzazione delle sole assicurazioni previste da obblighi normativi;
 - La valorizzazione, a scomputo dei relativi costi, di penali a fornitori, sopravvenienze attive costituenti conguagli positivi per l'azienda di costi precedentemente ammessi a riconoscimento tariffario, rimborsi assicurativi le cui assicurazioni risultavano inserite in perimetro nonché di eventuali ulteriori contributi ricevuti;
 - L'esclusione di spese e consulenze legali connesse a procedimenti in cui il gestore è risultato soccombente;
 - L'esclusione di costi per obblighi aziendali non connessi al servizio gestito ed in particolare i costi e i ricavi inerenti a servizi erogati verso privati;
 - L'esclusione di costi non ricorrenti e aventi natura straordinaria;



- L'esclusione di voci di costo non previste dall'Articolo 7.3. del MTR-2;
- La verifica della stratificazione dei cespiti con particolare riferimento:
 - L'esclusione dai cespiti capitalizzabili dei costi di avviamento o costituzione (la capitalizzazione del marchio e delle spese notarili di costituzione della società);
 - L'esclusione di rivalutazioni dei beni.

Con riferimento ai punti indicati, alla coerenza dei costi indicati con le fonti contabili, all'attinenza dei costi stessi con il perimetro del servizio ammesso dal MTR-2, alla ricorrenza degli stessi, le analisi in ultimo condotte sul prospetto a noi trasmesso hanno dato esito positivo.

Abbiamo inoltre verificato che i driver di attribuzione ai diversi Comuni gestiti dei costi operativi aziendali valorizzati nei PEF grezzi risultassero non palesemente incongrui e comunque coerenti con il servizio gestito.

2.3 Verifica del rispetto della metodologia

2.3.1 Verifica della riclassificazione nelle componenti MTR dei costi operativi efficienti

Le verifiche evidenziate nei precedenti paragrafi hanno permesso di verificare e confermare la coerenza della fonte dati con le fonti contabili obbligatorie del gestore, nonché con le esclusioni esplicitamente previste dal MTR-2 allegato alla Delibera 363/2021/r/RIF.

Il passaggio successivo ha comportato la verifica della corretta allocazione/riclassificazione dei costi del gestore nelle componenti di costo previste dal MTR-2, con particolare focus sulla verifica della corretta applicazione delle previsioni dello stesso.

La verifica ha dato esito positivo.

2.3.2 Verifica allocazione dei cespiti alle categorie MTR

Anche con riferimento ai cespiti è stato richiesto alla società un prospetto di raccordo fra la stratificazione dei cespiti forniti a fini regolatori e il libro cespiti aziendale in cui, per ciascun bene indicato nel libro cespiti emergesse la data di prima iscrizione, il valore storico, il fondo di ammortamento al 31/12/2017 ove applicabile, nonché la categoria regolatoria utilizzata.

Sono state in particolare effettuate le seguenti verifiche:

- Che la stratificazione a fini regolatoria fosse coerente con la stratificazione dei cespiti fornita dalla società quale raccordo con il libro cespiti;
- Che la sommatoria del costo storico dei beni e del fondo di ammortamento al 31/12/2017 fosse coerente con i prospetti forniti;
- Che le categorie di cespiti attribuite ai singoli beni risultassero coerenti con la loro natura industriale.

2.4 Conclusioni

In virtù dei controlli effettuati e degli esiti dei medesimi, posti i limiti valutativi e il perimetro di indagine a noi assegnato, si esprime un parere di coerenza dei costi efficienti riportati dal gestore ACA per quanto di propria



competenza nei prospetti trasmessici in ultimo dal vostro spett.le Ente, rispetto alle previsioni regolatorie di cui al MTR-2.

In tal senso, si esprime un parere di validazione su tali costi posti i limiti di competenza e responsabilità imposti dalla normativa e dalla regolazione vigente.

3 Ambito di analisi 2: validazione dei dati comunali

Il Consiglio di Bacino ha reso disponibili i documenti propedeutici alla definizione dei PEF 2024-2025 dei singoli ambiti tariffari inclusi nella gestione dei singoli comuni interessati (PEF Comune), come pervenuti dagli Enti in seguito alla richiesta di raccolta dati.

I singoli Comuni hanno corredato l'invio dei documenti ufficiali (Appendici come da Determina 1) con altri dati e altre informazioni di supporto e propedeutici alla verifica dei valori inseriti (in tale senso le schede di raccolta costi comunali - RDT).

Con riferimento ai Comuni oggetto di validazione in merito alla completezza documentale, alla data di redazione della presente relazione risultano aver trasmesso i dati funzionali alla predisposizione del PEF tutti i Comuni relativi al bacino gestionale ACA ad eccezione del Comune di Sovizzo, per il quale, in quanto inadempiente, si è predisposto un PEF ad invarianza tariffaria, lato comune, rispetto all'anno 2023.

3.1 Verifica della completezza e congruità dei dati e delle informazioni

3.1.1 Verifica del perimetro dei costi con le fonti contabili obbligatorie

I dati trasmessi sono strutturati sulla base dello schema di raccolta di dettaglio denominato "RDT" come trasmesso.

La compilazione dei modelli trasmessi è seguita ad un procedimento ricognitivo avviato dal Consiglio di Bacino con richiesta dei dati necessari sulla base dell'apposito modello trasmesso ai Comuni, fornito di documento di istruzioni per la compilazione. La procedura ha previsto anche un supporto operativo ai Comuni nella redazione di tutti i documenti richiesti (raccolta dati, relazioni, su aspetti specifici della rendicontazione di competenza comunale, etc.).

Le schede di rilevazione ricognitiva dei dati (RDT) e delle informazioni sono state a noi rese disponibili tramite apposita data room all'uopo costituita.

Quanto agli elementi da trasmettersi ai sensi dell'art. 7.3 punto b ([...] *una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti [...]*) si dà atto che le informazioni e i dati trasmessi dagli Enti sono strutturati in modo da consentire una verifica con le fonti contabili, il cui dettaglio non è stato trasmesso dai singoli Enti in quanto reperibile nelle sezioni "Amministrazione Trasparente" di ogni Ente.

Per la riconciliazione dei costi ammessi con le fonti contabili, in assenza di standard professionali in materia, le procedure di verifica scelte sono dipese dalla valutazione dei rischi di errori significativi (materialità). Per i Comuni, poiché non è prassi adottare una forma di contabilità analitica che consenta un riscontro fra la posta



contabile e tutte le attività svolte, per effettuare la validazione dei dati immessi è stato necessario effettuare alcune estrapolazioni campionarie (sulla base della soglia di materialità assunta) e valutazioni legate prevalentemente alla congruità delle informazioni contabili con quanto relazionato e la natura delle poste.

In particolare, la maggior parte dei Comuni, in rispondenza alle indicazioni fornite ha indicato nel prospetto di rilevazione dei costi il riferimento al capitolo di spesa o alla fattura di riferimento, dando così un riferimento di fonte contabile.

Dall'analisi è emersa una sostanziale continuità dell'impianto rendicontato rispetto a esercizi precedenti e la corretta imputazione ai servizi regolamentati secondo criteri di trasparenza, pertinenza e verificabilità (corrispondenza nelle relazioni di accompagnamento descrittive delle evidenze contabili sottostanti alle predisposizioni e dei criteri di valorizzazione dei costi, con le valorizzazioni dei PEF MTR).

Pertanto, dall'analisi condotta e sulla base delle procedure messe in atto sia in fase di ricognizione delle informazioni che in fase di validazione, riteniamo di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro giudizio di coerenza con le fonti contabili di quanto trasmesso dai Comuni, vale a dire sul fatto che alla luce delle informazioni e dei documenti assunti non sono emersi elementi idonei a ritenere che i dati disponibili di origine contabile presenti nella documentazione a noi sottoposta non rispondano ai requisiti di coerenza richiesti dalla regolazione.

3.1.2 Verifica del perimetro dei costi ammessi a riconoscimento tariffario

L'analisi delle voci di costo indicate nei prospetti di raccolta ha consentito di verificare la correttezza dei valori inclusi tra i costi riconosciuti dei Comuni sottoposti a verifica di congruità. Ai fini dell'esecuzione delle attività a noi affidate e richieste dalla regolazione incidente, nell'ambito della procedura definita per l'attività di validazione del complesso dei PEF dei Gestori "comune", abbiamo esercitato il giudizio professionale e abbiamo mantenuto lo scetticismo professionale. Inoltre:

- i. abbiamo valutato i rischi di errori significativi nei prospetti di raccolta e nei Tool predisposti;
- ii. abbiamo definito e svolto, in risposta ai rischi valutati, procedure di verifica delle compilazioni a noi inoltrate;
- iii. abbiamo acquisito una comprensione delle predisposizioni disponibili;
- iv. abbiamo valutato l'appropriatezza delle relazioni illustrative disponibili e dei desunti criteri di redazione utilizzati, nonché la ragionevolezza delle stime contabili effettuate dai redattori;
- v. siamo giunti ad una conclusione sull'appropriatezza dell'utilizzo delle informazioni come rese disponibili e rinvenibili nelle fonti;

Si evidenzia che in accordo con la regolazione vigente, lo svolgimento delle attività di verifica ha comportato, tra l'altro:

- a) l'ottenimento di elementi di supporto tali da farci ritenere coerente l'attinenza dei costi e l'esclusione di tutte le poste esplicitamente non ammesse dalla regolazione (cfr. poste rettificative ai sensi dell'art. 1.1);
- b) indicazione con separata evidenza della componente correlata all'iva indetraibile;

c) l'assenza di poste straordinarie.

3.1.3 Verifica della riclassificazione nelle componenti MTR dei costi operativi efficienti

I costi per natura rilevati nei prospetti di ricognizione sono stati attribuiti dai Comuni interessati alle diverse componenti del PEF come da dettaglio richiesto. Le stesse schede di raccolta e le Relazioni di accompagnamento disponibili riportano la schematizzazione delle attribuzioni dei costi rendicontati alle diverse componenti. L'analisi dei prospetti forniti ha consentito di verificare puntualmente l'allocazione. In sintesi, si evidenzia a conclusione delle verifiche compiute nel rispetto dei principi di significatività e materialità., che:

- i. le predisposizioni tariffarie riflettono costi effettivamente pertinenti con il servizio rifiuti come definito dalla regolazione, per quanto attiene l'attività svolta dai gestori "comuni";
- ii. i costi sono calcolati secondo i criteri stabiliti dalla regolazione (MTR-2);
- iii. i ricavi diversi e riconducibili ad altri servizi effettuati avvalendosi di asset e risorse del ciclo integrato sono stati trattati in coerenza con l'art. 2.2 del MTR-2;
- iv. la quota a compensazione del capitale circolante netto è calcolata nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 14.5
- v. Con riferimento agli accantonamenti si è proceduto alla verifica di coerenza con il perimetro. Allo scopo si dà atto della coerenza regolatoria dell'allocazione MTR-2 delle componenti a copertura del rischio credito.

Si evidenzia che in accordo con la regolazione vigente, lo svolgimento delle attività di verifica ha comportato, tra l'altro:

- a) l'ottenimento di elementi di supporto tali da farci ritenere coerente aderente l'allocazione dei costi rendicontati alle componenti MTR, sulla base dei criteri fissati dalla regolazione e delle informazioni assunte;
- b) la verifica del rispetto dei requisiti fissati dalla regolazione per l'imputabilità nel piano economico finanziario di ulteriori proventi a riduzione della tariffa;

3.2 Conclusioni

Alla luce delle verifiche condotte descritte nei paragrafi, si ritiene assoluta la validazione dei costi dichiarati dai Comuni in regime TARI del bacino gestionale di ACA, così come eventualmente rettificati a seguito del confronto tenuto con i medesimi Comuni o a seguito delle rettifiche effettuate nel processo di verifica.

4 Ambito di analisi 3: verifica dei coefficienti

Con riferimento al calcolo dei coefficienti di competenza dell'ETC, nel corso della nostra attività ci siamo interfacciati con il gestore ACA al fine di verificare i coefficienti allo stesso proposti, nonché i valori attribuibili al fattore CRI, al fattore R, ai fattori di sharing beta e omega nonché alle altre componenti di competenza dell'ETC.

La verifica si è basata:

- Sui dati relativi ai livelli di raccolta differenziata dei diversi bacini;



- Dei dati funzionali al calcolo dell'R1 forniti dal gestore;
- Sui livelli di qualità percepita proposti dal gestore rispetto ai quali è stata richiesta una verifica anche all'ETC;
- Sui dati di costo efficiente derivanti dal fabbisogno standard.

Le verifiche fornite hanno fornito esito positivo.

5 Conclusioni

In virtù degli esiti delle verifiche riportati nei capitoli precedenti sono stati predisposti i PEF unitari per ciascun bacino tariffario comunale che si allegano alla presente e si rimettono all'ETC per le valutazioni e le decisioni di competenza tramite il seguente link: [PEF_ACA_definitivi](#) (accesso autorizzato al Dott. Facci Antonio).

COMUNE DI SAREGO
TARIFFE TARI 2024 - UTENZE DOMESTICHE

	Cod. Categ.	Tot. ut.	Tot. Mq.	Quota Fissa 2024 Euro/mq	Quota Var Norm 2024 Euro/utenza
RESIDENTI	DOM RES-1C	600	71.088,81	€ 0,2800	€ 50,78
	DOM RES-2C	736	103.713,40	€ 0,3290	€ 107,12
	DOM RES-3C	523	70.099,83	€ 0,3675	€ 139,82
	DOM RES-4C	441	61.449,79	€ 0,3989	€ 180,86
	DOM RES-5C	142	20.987,10	€ 0,4304	€ 226,07
	DOM RES-6C e oltre	71	9.667,60	€ 0,4549	€ 260,85

COMUNE DI SAREGO
TARIFFE TARI 2024 UTENZE NON DOMESTICHE

CAT	DESCRIZIONE	N° UTENZE	SUPERFCIE	Kc	Kd	QUOTA FISSA 2024 Euro/mq	QUOTA VARIABILE NORM 2024 Euro/mq
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	7	2.029,00	0,54	4,39	0,2973 €	0,7174 €
2	Cinematografi e teatri	0	0,00	0,37	2,50	0,2037 €	0,4086 €
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	20	25.083,00	0,56	4,55	0,3084 €	0,7436 €
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	2	446,00	0,82	6,25	0,4515 €	1,0214 €
5	Stabilimenti balneari	0	0,00	0,51	3,10	0,2808 €	0,5066 €
6	Esposizioni, autosaloni	4	2.085,00	0,43	3,52	0,2368 €	0,5753 €
7	Alberghi con ristorante	2	868,00	1,42	9,85	0,7819 €	1,6098 €
8	Alberghi senza ristorante	3	905,00	1,02	8,32	0,5616 €	1,3597 €
9	Case di cura e riposo	1	3.689,00	1,25	10,22	0,6883 €	1,6702 €
10	Ospedale	0	0,00	1,18	9,68	0,6497 €	1,5820 €
11	Uffici, agenzie, studi professionali	19	2.195,00	1,30	10,62	0,7158 €	1,7356 €
12	Banche ed istituti di credito	12	1.034,00	0,58	4,77	0,3194 €	0,7795 €
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta,	10	2.836,00	1,20	9,85	0,6608 €	1,6098 €
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	5	496,00	1,46	11,93	0,8039 €	1,9497 €
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli	0	0,00	0,72	4,92	0,3965 €	0,8041 €
16	Banchi di mercato beni durevoli	0	0,00	1,44	8,90	0,7929 €	1,4545 €
17	Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, estetist	15	887,00	1,29	10,54	0,7103 €	1,7225 €
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, el	17	5.135,00	0,93	7,62	0,5121 €	1,2453 €
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	10	2.235,00	1,25	10,25	0,6883 €	1,6751 €
20	Attività industriali con capannoni di produzione	46	42.222,00	0,65	5,33	0,3579 €	0,8711 €
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	32	14.354,00	0,82	6,71	0,4515 €	1,0966 €
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie	11	2.846,00	5,57	45,67	3,0670 €	7,4637 €
23	Mense, birrerie, amburgherie	0	0,00	6,24	39,78	3,4360 €	6,5011 €
24	Bar, caffè, pasticceria	9	1.071,00	3,96	32,44	2,1805 €	5,3016 €
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, gene	6	2.062,00	2,02	16,55	1,1123 €	2,7047 €
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	1	571,00	2,08	12,60	1,1453 €	2,0592 €
27	Ortofrutta, pescherie, fori e piante, pizza al t.	2	126,00	7,17	58,76	3,9480 €	9,6030 €
28	Ipermercati di generi misti	0	0,00	2,15	12,82	1,1839 €	2,0951 €
29	Banchi di mercato genere alimentari	0	0,00	5,21	28,70	2,8688 €	4,6904 €
30	Discoteche, night club	0	0,00	1,48	8,56	0,8149 €	1,3989 €

COMUNE DI SAREGO
RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO
(Aggiornamento tariffario biennale 2024-2025)

Introduzione metodologica

*La presente relazione si compone di cinque capitoli, alcuni da redigersi a cura dell'Ente territorialmente competente (di seguito anche **ETC**) ovvero del soggetto delegato allo svolgimento dell'attività di validazione (capitoli 1,4 e 5), altri a cura del/i gestore/i (**G**, capitoli 2 e 3).*

Le informazioni, i dati e le valutazioni da inserire nei vari capitoli devono coprire l'orizzonte temporale del biennio 2024-2025.

L'Ente territorialmente competente rimane il soggetto responsabile dell'elaborazione finale della presente relazione e della sua trasmissione all'Autorità unitamente agli altri atti – PEF, dichiarazione/i di veridicità, delibera/e di approvazione del PEF e delle tariffe all'utenza – che complessivamente costituiscono la predisposizione tariffaria da sottoporre all'approvazione di competenza dell'Autorità.

Il termine per tale trasmissione è fissato in 30 giorni decorrenti dall'adozione delle pertinenti determinazioni ovvero dal termine stabilito dalla normativa statale di riferimento per l'approvazione della TARI riferita all'anno 2024.

ALLEGATO 2

Sommario

- 1 Premessa (ETC)3**
 - 1.1 Comune/i ricompreso/i nell'ambito tariffario3
 - 1.2 Soggetti gestori per ciascun ambito tariffario3
 - 1.3 Impianti di chiusura del ciclo del gestore integrato3
 - 1.4 Documentazione per ciascun ambito tariffario3
 - 1.5 Altri elementi da segnalare4
- 2 Descrizione dei servizi forniti (G)4**
 - 2.1 Perimetro della gestione/affidamento e servizi forniti4
 - 2.2 Altre informazioni rilevanti6
- 3 Dati relativi alla gestione dell'ambito tariffario (G)6**
 - 3.1 Dati tecnici e patrimoniali6
 - 3.1.1 Dati sul territorio gestito e sull'affidamento6
 - 3.1.2 Dati tecnici e di qualità6
 - 3.1.3 Fonti di finanziamento7
 - 3.2 Dati per la determinazione delle entrate di riferimento7
 - 3.2.1 Dati di conto economico7
 - 3.2.2 Focus sugli altri ricavi1
 - 3.2.3 Componenti di costo previsionali1
 - 3.2.4 Investimenti1
 - 3.2.5 Dati relativi ai costi di capitale1
- 4 Attività di validazione (ETC)2**
- 5 Valutazioni di competenza dell'Ente territorialmente competente (ETC)3**
 - 5.1 Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie3
 - 5.1.1 Coefficiente di recupero di produttività3
 - 5.1.2 Coefficienti QL (variazioni delle caratteristiche del servizio) e PG (variazioni di perimetro gestionale)3
 - 5.1.3 Coefficiente C1164
 - 5.1.4 Coefficiente CRI4
 - 5.2 Costi operativi di gestione associati a specifiche finalità4
 - 5.2.1 Componente previsionale CO₁₁₆4
 - 5.2.2 Componente previsionale CQ4
 - 5.2.3 Componente previsionale COI4
 - 5.3 Ammortamenti delle immobilizzazioni5
 - 5.4 Valorizzazione dei fattori di *sharing*5
 - 5.4.1 Determinazione del fattore b5
 - 5.4.2 Determinazione del fattore ω 5
 - 5.5 Conguagli5
 - 5.6 Valutazioni in ordine all'equilibrio economico finanziario6
 - 5.7 Rinuncia al riconoscimento di alcune componenti di costo6
 - 5.8 Rimodulazione dei conguagli6

ALLEGATO 2

- 5.9 Rimodulazione del valore delle entrate tariffarie che eccede il limite alla variazione annuale⁶
- 5.10 Eventuale superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie⁶
- 5.11 Ulteriori detrazioni⁷
- 5.12 Monitoraggio del grado di copertura dei costi efficienti della raccolta differenziata⁷

ALLEGATO 2

1 Premessa (ETC)

In via preliminare l'Ente territorialmente competente procede ad una sintetica descrizione del contesto istituzionale, gestionale e tariffario del territorio di propria competenza tramite la compilazione dei successivi paragrafi.

1.1 Comune/i ricompreso/i nell'ambito tariffario

L'Ente territorialmente competente provvede innanzitutto ad indicare il/i comune/i ricompreso/i nell'ambito tariffario¹.

In caso di contratti di affidamento del servizio pluricomunali che interessano una pluralità di ambiti tariffari, l'Ente territorialmente competente può redigere la presente sezione (premessa) in forma aggregata per i predetti ambiti tariffari, dando conto di eventuali specificità che interessano soltanto uno o alcuni di essi.

1.2 Soggetti gestori per ciascun ambito tariffario

In conformità alle definizioni contenute nell'articolo 1 dell'Allegato A alla deliberazione 363/2021/R/RIF (MTR-2) come integrata e modificata dalla deliberazione 389/2023/R/RIF (di seguito: deliberazione 363/2021/R/RIF aggiornata e MTR-2 aggiornato), l'Ente territorialmente competente indica, per ciascun ambito tariffario, il gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani ovvero i gestori dei singoli servizi che lo compongono, ivi compresi i comuni che gestiscono in economia uno o più dei predetti servizi, tenuti a predisporre il PEF ai sensi dell'articolo 27 del MTR-2 aggiornato. Ove rileva, l'ETC dà evidenza di eventuali avvicendamenti gestionali avvenuti a partire dal 2022, nonché previsti nel biennio 2024-2025.

1.3 Impianti di chiusura del ciclo del gestore integrato

L'Ente territorialmente competente indica quali sono gli impianti di chiusura del ciclo del gestore integrato cui vengono conferiti i rifiuti dell'ambito tariffario oggetto di predisposizione tariffaria specificandone la tipologia (discarica, incenerimento senza recupero di energia, incenerimento con recupero di energia, impianto di compostaggio/digestione anaerobica o misti).

1.4 Documentazione per ciascun ambito tariffario

In conformità alla previsione dell'articolo 7.3 della deliberazione 363/2021/R/RIF aggiornata, l'Ente territorialmente competente acquisisce da ciascun gestore e relativamente a ciascun ambito tariffario di sua competenza:

1. il PEF relativo al servizio integrato o al/i singolo/i servizio/i svolto/i da ciascun gestore redatto secondo lo schema tipo predisposto dall'Autorità di cui all'Allegato 1 della determina 1/DTAC/2023, compilato per le parti di propria competenza;
2. i capitoli 2 e 3 redatti secondo lo schema tipo di relazione di accompagnamento predisposto dall'Autorità (Allegato 2 della determina 1/DTAC/2023). In caso di contratto di affidamento del servizio pluricomunale è facoltà dell'Ente territorialmente competente richiedere al gestore la redazione di un'unica relazione di accompagnamento, purché sia garantito il dettaglio di tutte le informazioni e le valutazioni necessarie a illustrare il singolo PEF da trasmettere all'Autorità, precisando i servizi svolti in ciascun comune e gli eventuali altri

¹ Per ambito tariffario o gestione si intende il territorio comunale o sovracomunale sul quale si applica la medesima tariffa (sia essa di natura tributaria o corrispettiva).

ALLEGATO 2

- elementi di specificità di livello comunale, anche mediante l'inserimento di tabelle riepilogative;
- una dichiarazione, predisposta utilizzando lo schema tipo di cui all'Allegato 3 (per i soggetti di diritto privato) o dell'Allegato 4 (per gli enti pubblici) della determina 1/DTAC/2023, redatta ai sensi del d.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante e corredata da una copia fotostatica di un suo documento di identità, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica e i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
 - la documentazione contabile sottostante alle attestazioni prodotte funzionale all'attività di validazione.

Nel caso di inerzia totale o parziale di uno o più gestori, l'Ente territorialmente competente dà atto delle attività compiute, dei riscontri ricevuti e dei documenti, anche parzialmente utilizzati, eventualmente acquisiti.

1.5 Altri elementi da segnalare

L'Ente territorialmente competente dà altresì atto di eventuali ulteriori elementi, ivi comprese eventuali specificità locali, sottesi alle scelte in concreto adottate nell'ambito del procedimento di approvazione della singola predisposizione tariffaria e che ritiene meritevoli di segnalazione all'Autorità.

2 Descrizione dei servizi forniti (G)

2.1 Perimetro della gestione/affidamento e servizi forniti

Nel 2022 il servizio di gestione dei rifiuti urbani nel Comune di Sarego era gestito da una R.T.I. tra Società Estense Servizi Ambientali (S.E.S.A.) Spa e Idealservice Soc. Coop..

Il modello di servizio adottato dal Comune di Sarego è basato principalmente sul sistema di raccolta "porta a porta".

Il servizio effettuato riguarda:

Attività di igiene urbana - spazzamento strade e piazze pubbliche	<p>Il servizio comprende le attività di spazzamento di suolo pubblico o privato adibito ad uso pubblico su strade, marciapiedi, parcheggi, piazze, slarghi, portici.</p> <p>Il servizio è effettuato con frequenza settimanale.</p>
Raccolta e trasporto della frazione secca non riciclabile	<p>Il servizio di raccolta della frazione secca non riciclabile, reso con frequenza settimanale nella giornata di giovedì, prevede la raccolta manuale del sacco trasparente chiuso per i rifiuti secchi non riciclabili, posto all'interno di appositi bidoni forniti dall'Ente.</p> <p>Il servizio comprende anche la pulizia contestuale delle aree circostanti al punto di conferimento e la raccolta di tutti i rifiuti che per qualsiasi motivo si trovassero sparsi sul suolo pubblico e il trasporto presso gli impianti di smaltimento o stoccaggio, oltre che allo svuotamento dei cestini posti lungo i marciapiedi e le aree pubbliche.</p>
Raccolta e trasporto della frazione umida	<p>La raccolta della frazione organica avviene con cadenza bisettimanale, il lunedì e il giovedì.</p>

ALLEGATO 2

	<p>Il servizio prevede la raccolta manuale del sacco biodegradabile chiuso, in Mater-bi, posto all'interno di pattumiere, contenitori condominiali o cassonetti, collocati, nel giorno e nell'ora prefissati, davanti all'ingresso.</p> <p>Il servizio comprende anche la pulizia contestuale delle aree circostanti al punto di conferimento e alla raccolta di tutti i rifiuti che per qualsiasi motivo si trovassero sparsi sul suolo pubblico e il trasporto presso gli impianti di recupero o stoccaggio.</p> <p>Il servizio è disattivato per le utenze che aderiscono al compostaggio domestico.</p>
Raccolta e trasporto del vetro	<p>La raccolta della frazione vetro viene eseguita sull'intero territorio comunale con cadenza quindicinale, nella giornata del lunedì.</p> <p>Il servizio comprende anche la pulizia contestuale delle aree circostanti al punto di conferimento e alla raccolta di tutti i rifiuti che per qualsiasi motivo si trovassero sparsi sul suolo pubblico e il trasporto presso gli impianti di recupero o stoccaggio.</p>
Raccolta e trasporto di carta e cartone	<p>Il servizio di raccolta di carta, cartone e tetrapak viene effettuato con frequenza quindicinale nella giornata di mercoledì (alternata a plastica e lattine).</p> <p>Il servizio comprende anche la pulizia contestuale delle aree circostanti al punto di conferimento e alla raccolta di tutti i rifiuti che per qualsiasi motivo si trovassero sparsi sul suolo pubblico e il trasporto presso gli impianti di recupero o stoccaggio.</p>
Raccolta e trasporto della frazione multimateriale leggera	<p>La raccolta della frazione multimateriale viene eseguita sull'intero territorio comunale ogni due settimane, il mercoledì, in maniera alterna rispetto alla raccolta di carta, cartone e tetrapak.</p> <p>Il servizio comprende anche la pulizia contestuale delle aree circostanti al punto di conferimento e alla raccolta di tutti i rifiuti che per qualsiasi motivo si trovassero sparsi sul suolo pubblico e il trasporto presso gli impianti di recupero o stoccaggio.</p>
Cimiteri comunali	<p>Il servizio prevede lo svuotamento dei cassonetti per il secco non riciclabile presso i cimiteri esistenti sul territorio comunale.</p> <p>La frequenza di svuotamento avviene con cadenza programmata e ogni qualvolta risulti necessario.</p>
Servizi urgenti	<p>Il servizio comprende la raccolta, il trasporto, il conferimento ed eventualmente la messa in sicurezza di rifiuti abbandonati all'interno del territorio comunale, siano essi urbani o assimilati, compresi quelli di natura tossica e/o nociva.</p>
Altri servizi di igiene urbana	<p>Gli altri servizi di igiene urbana riguardano:</p> <ul style="list-style-type: none">- Raccolta rifiuti abbandonati e mercatali: il servizio viene effettuato al bisogno.

ALLEGATO 2

	<ul style="list-style-type: none">- Raccolta RUP, T/F, toner; medicinali scaduti, RAEE: il servizio viene effettuato mediante l'utilizzo di contenitori dislocati presso l'ecocentro.- Raccolta frazione secca e verde dai cimiteri: il servizio di raccolta della frazione verde viene effettuato al bisogno; il servizio di raccolta della frazione secca avviene "settimanalmente" in concomitanza con la raccolta del rifiuto secco non riciclabile.
Gestione del Centro Comunale di Raccolta	Il servizio di custodia e controllo degli ingressi del Centro Comunale di Raccolta è effettuato da personale della ditta affidataria del servizio di raccolta rifiuti.

Il Comune, con propri dipendenti, si occupa delle attività di pianificazione, amministrazione, controllo e gestione della tariffa.

In particolare, il personale dell'ufficio ecologia provvede al controllo del servizio, a mantenere i contatti con il gestore del servizio di raccolta dei rifiuti, a verificare la qualità del servizio, alla raccolta dei dati e alla loro trasmissione all'Osservatorio Regionale.

Il personale dell'ufficio tributi provvede a:

- mantenere aggiornato l'archivio delle utenze domestiche e non domestiche,
- gestire le richieste di riduzione della Tassa rifiuti per le utenze che ne facciano richiesta,
- gestire l'attività di riscossione.

Il servizio di gestione dei rifiuti urbani del Comune di Sarego è stato affidato, a partire dal 1 aprile 2024 in house alla società Agno Chiampo Ambiente srl della quale il Comune è socio.

2.2 Altre informazioni rilevanti

Non risultano altre informazioni rilevanti.

3 Dati relativi alla gestione dell'ambito tariffario (G)

3.1 Dati tecnici e patrimoniali

3.1.1 Dati sul territorio gestito e sull'affidamento

Il territorio gestito è quello del Comune di Sarego, la cui estensione è pari a 23,92 kmq.

Non sono previste modifiche del perimetro.

3.1.2 Dati tecnici e di qualità

Non sono previste modifiche nelle modalità di erogazione del servizio di gestione dei Rifiuti Urbani.

Da compilare a cura del nuovo gestore (Agno Chiampo Ambiente srl)

Con riferimento alle annualità del biennio 2024-2025, le variazioni attese delle caratteristiche del servizio (relative all'adeguamento ai nuovi standard minimi di qualità introdotti dall'Autorità con l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 18 gennaio 2022, 15/2022/R/RIF (TQRIF), e concordate

ALLEGATO 2

o richieste dall'Ente territorialmente competente sono quelle previste dal bando di gara predisposto dal Consiglio di Bacino.

Il nuovo gestore evidenzierà la valorizzazione del coefficiente QL da parte dell'Ente territorialmente competente e/o di riconoscimento di costi di natura previsionale (CQ e/o CO).

Non è prevista la valorizzazione del coefficiente $C116$ per la copertura di costi di natura previsionale connessi agli scostamenti attesi riconducibili alle novità normative introdotte dal decreto legislativo n. 116/20 e/o di riconoscimento di costi di natura previsionale ($CO_{116,TV,a}^{exp}$ e $CO_{116,TF,a}^{exp}$).

Non sono noti i dati relativi all'efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo e il riciclo, anche con riferimento al valore del macro-indicatore R1 – “Efficacia dell'avvio a riciclaggio delle frazioni soggette agli obblighi di responsabilità estesa del produttore”, di cui all'articolo 6 dell'Allegato A alla deliberazione 387/2023/R/RIF.

3.1.3 Fonti di finanziamento

Le fonti di finanziamento del Comune relative all'anno 2022 sono le seguenti:

- incasso TARI dalle utenze domestiche e non domestiche (bollettato di competenza: Euro 571.366,73)
- contributi CONAI (Euro 29.802,32);
- incasso contributo MIUR (Euro 4.974,98);
- entrate dalla vendita di materiali (Euro 13.047,90).

Dal mese di aprile 2024 i contributi CONAI e le vendite dei materiali saranno di competenza del Gestore ACA.

3.2 Dati per la determinazione delle entrate di riferimento

Il PEF è stato redatto in conformità a quanto previsto dal modello MTR-2.

La presente relazione di accompagnamento fa riferimento ai dati esposti nel file "raccolta dati" e nell'elaborazione del PEF secondo il modello predisposto da ARERA, ai quali si rimanda per i dettagli.

3.2.1 Dati di conto economico

Con riferimento all'anno 2024 (a) le componenti di costo riportate nel PEF sono state riconciliate con la somma dei costi effettivamente sostenuti dall'Ente nell'anno 2022 (a-2).

I costi di gestione 2022 (a-2) sono stati previsti nella quota di 1/4 per le spese ex SESA e Idealservice e terzi (per il servizio che era direttamente gestito dal Comune), mentre i costi dell'Ente quali CARC, FCDE, costi del personale sono stati imputati totalmente 12/12.

ALLEGATO 2

ANNO 2022

DESCRIZIONE DEI COSTI	IV direttiva	CLASSIFICA PEF	N. CAPITOLO BILANCIO	% IVA	QUOTA 1/4	IMPORTO IVA	IVA DETRAIBILE	IMPORTO	COSTI FISSI (iva esclusa)	COSTI VARIABILI (iva esclusa)
Costi raccolta rifiuti indifferenziati	B7 - Costi per servizi	CRT	1736	10%	11.997,83	1.199,78	NO	47.991,33		47.991,33
Costi di smaltimento presso gli impianti	B7 - Costi per servizi	CTS	1736	10%	59.243,25	5.924,32	NO	236.972,98		236.972,98
Costi di raccolta rifiuti urbani	B7 - Costi per servizi	CTR	1736	10%	20.316,67	2.031,67	NO	81.266,66		81.266,66
Costi raccolta frazioni differenziate	B7 - Costi per servizi	CRD	1736	10%	28.686,07	2.868,61	NO	114.744,28		114.744,28
Spese per mezzi e attrezzature servizio spazzamento	B7 - Costi per servizi	CSL	1736	10%	6.182,24	618,22	NO	24.728,94	24.728,94	-
Personale ufficio tributi	B9 - Costi del personale	CARC	1029 - 1031 - 2158			-		21.893,73	21.893,73	-
personale direttivo ufficio tributi	B9 - Costi del personale	CARC	1028 1030 2158					5.125,75		-
personale ufficio ragioneria (imputazione per ore)	B9 - Costi del personale	CARC	1028 1030 2158					924,95		-
Costi canone manutenzione software	B7 - Costi per servizi	CARC	1053	22%		660,00	NO	3.000,00	3.000,00	
Costi di stampa e imbustamento	B7 - Costi per servizi	CARC	1187/2	22%		165,50	NO	752,29	752,29	
Costi spese postali spedizione	B7 - Costi per servizi	CARC	1187/4					2.997,57	2.997,57	
MUD	B14 - Oneri diversi di gestione	CARC	1736/3	22%		253,00	NO	1.150,00	1.150,00	
Spese di sportello pratiche	B7 - Costi per servizi	CARC	1187/2	22%		364,37	NO	1.656,25	1.656,25	
personale ufficio ecologia	B9 - Costi del personale	CGG						10.820,50	10.820,50	-
personale direttivo ufficio ecologia	B9 - Costi del personale	CGG						10.538,53	10.538,53	-
Perdite su crediti	B14 - Oneri diversi di gestione	CCD				-			-	-
Quota oneri di funzionamento (consiglio di bacino vicenza)	B7 - Costi per servizi	COAL	1735/1			-		2.656,40	2.656,40	
Fondo crediti di dubbia esigibilità		ACC				-		38.944,57	38.944,57	
TOTALE						14.085,47	-	606.164,73	119.138,78	480.975,25

ALLEGATO 2

3.2.2 Focus sugli altri ricavi

Il Comune non ha altre tipologie di ricavi, oltre a quanto riportato al punto 3.1.3.

Nel prospetto di raccolta dati del 2022, le componenti $AR_{SC,a}$ ed AR_a sono state valorizzate a zero.

3.2.3 Componenti di costo previsionali

Con riferimento alle annualità 2024-2025 e alle possibili variazioni attese che interessano uno o più dei servizi forniti che possono modificare il perimetro gestionale (PG), il Comune di Sarego non ha previsto costi previsionali (CO).

Sempre con riferimento alle annualità 2024-2025 e alle possibili variazioni attese che interessano uno o più dei servizi dallo stesso forniti che possono modificare la qualità gestionale (QL), il Comune di Sarego non ha previsto costi previsionali (CQ).

Da predisporre a cura del nuovo Gestore

Ciascun gestore, per quanto di propria competenza, dovrà illustrare in questa sezione, per entrambe le annualità del biennio 2024-2025, le proprie stime relative all'eventuale valorizzazione delle componenti previsionali di cui all'articolo 9 del MTR-2 aggiornato. In particolare, il gestore dovrà fornire adeguata giustificazione, ai fini della successiva valutazione e determinazione da parte dell'ETC:

- della proposta di valorizzazione, attraverso le componenti $CO_{116,TV,a}^{exp}$ e $CO_{116,TF,a}^{exp}$ di maggiori/minori costi legati ad eventuali incrementi/riduzioni della quantità di rifiuti gestiti, ovvero ad attività aggiuntive/minori, a seguito della nuova qualificazione dei rifiuti prodotti da utenze non domestiche come "rifiuti urbani", e/o di minori costi legati alla riduzione della quantità di rifiuti gestiti per effetto della scelta di talune utenze non domestiche di conferire i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico;
- della proposta di valorizzazione, attraverso le componenti $CQ_{TV,a}^{exp}$ e $CQ_{TF,a}^{exp}$ dei costi aggiuntivi per l'adeguamento agli standard di qualità introdotti dall'Autorità, secondo quanto descritto nel paragrafo 3.1.2;
- della proposta di valorizzazione, attraverso le componenti $COI_{TV,a}^{exp}$ e $COI_{TF,a}^{exp}$, degli oneri aggiuntivi relativi al conseguimento di target connessi alle modifiche del perimetro gestionale illustrate nel paragrafo 3.1.1 e all'introduzione di standard e livelli qualitativi migliorativi, o ulteriori, rispetto a quelli minimi fissati dalla regolazione, illustrati nel paragrafo 3.1.2.

3.2.4 Investimenti

Il Comune non ha deliberato investimenti per le annualità 2024:2025.

3.2.5 Dati relativi ai costi di capitale

Per quanto riguarda i costi del capitale, si riepilogano i seguenti dati:

- Accantonamento al FCDE per 38.944,57 euro;
- Ammortamenti calcolati sulla base dei cespiti di proprietà dell'Ente ed indicati nel foglio di Raccolta dati.

ALLEGATO 2

Da predisporre a cura del nuovo Gestore

Il gestore, per entrambe le annualità 2024-2025, opererà la valorizzazione delle componenti di costo di capitale in conformità alle regole di cui al già richiamato l'articolo 7, comma 2, del MTR-2 aggiornato, fornendo, nella presente relazione, evidenza dei cespiti posti a servizio dell'ambito tariffario a cui il PEF si riferisce e descrivendo, nel caso di infrastrutture condivise da più ambiti tariffari e/o con servizi/business esterni al servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani (in assenza di contabilità separata), gli eventuali *driver* impiegati per l'allocazione dei costi, che devono essere determinati secondo criteri di significatività, attendibilità, ragionevolezza e verificabilità.

Il gestore dovrà aver cura inoltre di illustrare, anche in forma aggregata, i dati contabili necessari per la determinazione delle componenti Amm_a , Acc_a , R_a , $R_{LIC,a}$, con particolare riferimento ai valori che determinano il capitale investito netto (valore delle immobilizzazioni nette, capitale circolante netto e valore delle poste rettificative dei costi di capitale) ed alle voci di costo che determinano gli accantonamenti ammessi al riconoscimento tariffario.

Con specifico riferimento alla valorizzazione della componente a copertura degli accantonamenti per crediti, occorrerà dar conto:

- nel caso di TARI tributo, al valore corrispondente al 100% dell'accantonamento annuo al fondo crediti di dubbia esigibilità secondo le previsioni di cui al punto 3.3 dell'allegato n. 4/2 al decreto legislativo 118/11;
- nel caso di tariffa corrispettiva, del valore massimo previsto dalle norme fiscali.

Ove rilevante, il gestore dovrà:

- fornire separata evidenza dei cespiti di proprietari diversi e dei relativi costi di cui si chiede il riconoscimento;
- illustrare criteri sottesi alle migliori stime in merito all'esaurimento delle discariche ai fini di consentire all'Ente territorialmente competente di definire la relativa vita utile regolatoria;
- illustrare le valutazioni effettuate in merito:
 - alla vita utile assegnata ai cespiti ove non direttamente riconducibili alle tipologie previste nelle tabelle di cui all'articolo 15 del MTR-2 aggiornato in conformità a quanto disposto dall'articolo 15.4 del predetto MTR-2 aggiornato;
 - alle motivazioni sottese alla proposta di adozione di una vita utile differente da quella regolatoria in conformità alla previsione di cui all'articolo 15.5 del MTR-2 aggiornato.

4 Attività di validazione (ETC)

In generale, l'Ente territorialmente competente o il soggetto dotato di adeguati profili di terzietà preposto all'attività di validazione², descrive l'attività di validazione annuale svolta sui dati trasmessi dal/i gestore/i con specifico riferimento alla verifica:

- a. della coerenza degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili di ciascun gestore, della loro completezza rispetto alle attività/servizi dallo stesso erogati e della loro congruità;

² Ai sensi dell'articolo 28.3 del MTR-2 aggiornato l'attività di validazione deve essere svolta da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto all'attività gestionale ed a tal fine all'attività di validazione può essere preposta, a seconda dei casi, una specifica struttura od un'unità organizzativa del medesimo Ente territorialmente (ad esempio l'organo di revisione contabile od un ufficio diverso da quello che ha fornito i dati) competente ovvero un'altra amministrazione territoriale.

ALLEGATO 2

- b. del rispetto della metodologia prevista dal MTR-2 aggiornato per la determinazione dei costi riconosciuti con particolare riferimento ai costi operativi, ai costi di capitale ed agli eventuali costi di natura previsionale.

L'Ente territorialmente competente illustra, tra l'altro, le attività compiute ai sensi dell'art. 2 della deliberazione 389/2023 - in ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato, Sezione Seconda, n. 7196 del 24 luglio 2023 - al fine di scomputare, dal calcolo tariffario per il secondo periodo regolatorio 2022-2025, gli eventuali oneri e i ricavi afferenti o comunque attribuibili alle attività di "prepulizia, preselezione o pretrattamento degli imballaggi plastici provenienti dalla raccolta differenziata".

5 Valutazioni di competenza dell'Ente territorialmente competente (ETC)

5.1 Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie

L'Ente territorialmente competente dà preliminarmente atto del valore del totale delle entrate tariffarie di riferimento (ΣT_a), così come risultante prima del limite annuale alla crescita, con riferimento ad entrambe le annualità del biennio 2024-2025, nonché del valore del totale delle entrate tariffarie massime (nell'Allegato 1 *Tool* di calcolo, indicate con $\Sigma T_{max a}$) applicabili nel rispetto del limite annuale di crescita.

L'Ente territorialmente competente relaziona quindi in ordine alla determinazione dei singoli coefficienti che assumono rilievo per la definizione del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie, ivi incluso il coefficiente di recupero dell'inflazione CRI, introdotto dalla deliberazione 389/2023/R/RIF.

5.1.1 Coefficiente di recupero di produttività

Per ciascun ambito tariffario l'Ente territorialmente competente, sulla base delle risultanze del confronto tra il costo unitario effettivo (CU_{eff}) e il *Benchmark* di riferimento, entrambi relativi all'anno 2022, nonché delle proprie valutazioni sui risultati di raccolta differenziata e di preparazione per il riutilizzo ed il riciclo conseguiti nell'anno $a-2$ (2022, 2023), illustra le proprie decisioni in merito alla valorizzazione del coefficiente di recupero di produttività X .

L'Ente territorialmente competente indica, in particolare, le valutazioni compiute in ordine al livello di qualità ambientale della gestione, specificando i valori di γ_1 e γ_2 individuati. Con riferimento al valore di γ_2 , l'Ente territorialmente competente rappresenta, ai fini dell'attribuzione della propria valutazione, il soddisfacimento o il mancato soddisfacimento della condizione di cui al comma 3.1bis del MTR-2 aggiornato, in coerenza con il già richiamato macro-indicatore R1.

5.1.2 Coefficienti QL (variazioni delle caratteristiche del servizio) e PG (variazioni di perimetro gestionale)

Per ciascun ambito tariffario l'Ente territorialmente competente indica:

- il valore del coefficiente QL_a assunto per entrambe le annualità del biennio 2024-2025 e le motivazioni sottese, descrivendo il/i miglioramento/i previsto/i nella qualità e/o nelle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti, ivi inclusi gli adeguamenti rispetto agli standard di qualità introdotti dall'Autorità;
- il valore del coefficiente PG_a assunto per entrambe le annualità del biennio 2024-2025 e le motivazioni sottese.

Sulla base di tali valori l'Ente territorialmente competente definisce il quadrante di riferimento della gestione per entrambe le annualità del biennio 2024-2025 (articolo 4.3 del MTR-2 aggiornato).

ALLEGATO 2

5.1.3 *Coefficiente C116*

L'Ente territorialmente competente dà conto delle valutazioni connesse alla valorizzazione del coefficiente *C116* per entrambe le annualità del biennio 2024-2025, con particolare riferimento alla quantificazione delle componenti di natura previsionale *CO116* esposte dal gestore del servizio integrato o da uno o più gestori dei singoli servizi che lo compongono.

5.1.4 *Coefficiente CRI*

L'Ente territorialmente competente dà conto delle valutazioni connesse alla valorizzazione del coefficiente *CRI* per entrambe le annualità del biennio 2024-2025, argomentando con riferimento ai maggiori oneri riconducibili alla dinamica inflattiva dei prezzi dei fattori di produzione.

5.2 **Costi operativi di gestione associati a specifiche finalità**

In conformità alle previsioni contenute nell'articolo 9 del MTR-2 aggiornato, l'Ente territorialmente competente dà conto dei criteri utilizzati, anche su proposta del gestore, per l'eventuale quantificazione di una o più delle tre componenti di natura previsionale associate a specifiche finalità, anche attraverso il rimando a precedenti sezioni della relazione di accompagnamento.

5.2.1 *Componente previsionale CO116*

Per ciascun anno di valorizzazione della componente *CO116*, l'Ente territorialmente competente indica:

- se la qualificazione di rifiuti urbani prodotti da utenze non domestiche introdotta dal decreto legislativo n. 116/2020 interessa un insieme più ampio ovvero più contenuto di quello delineato in virtù del previgente regime di assimilazione disciplinato a livello locale;
- se la valorizzazione approvata si basa su una previsione di riduzione della quantità di rifiuti gestiti dal servizio pubblico per effetto dell'opzione offerta dall'articolo 238, comma 10 del decreto legislativo n. 152/06 alle utenze non domestiche e/o tiene conto dell'esigenza di mantenere una capacità di gestione di riserva per far fronte alla facoltà di rientro nel perimetro di erogazione del servizio pubblico riconosciuta dalla medesima disposizione di legge.

L'Ente territorialmente competente dà altresì atto di eventuali ulteriori valutazioni compiute.

5.2.2 *Componente previsionale CQ*

Per ciascun anno di valorizzazione della componente *CQ*, l'Ente territorialmente competente indica la quantificazione degli oneri aggiuntivi, variabili e fissi, approvati per l'adeguamento agli standard introdotti dall'Autorità e non già ricompresi nel previgente contratto di servizio, specificando a quali costi incrementali siano principalmente riconducibili (a titolo esemplificativo, costi di personale, costi di adeguamento dei sistemi informativi), nonché a quali obblighi e indicatori recati dal TQRIF sia necessario adeguarsi.

5.2.3 *Componente previsionale COI*

Sulla base dei costi operativi incentivanti proposti dal/i gestore/i per una o entrambe le annualità, l'Ente territorialmente competente indica, per ogni anno di valorizzazione, il dettaglio di ciascuna delle componenti di costo operativo incentivante approvata ed il target di miglioramento da conseguire associato a ciascuna componente, nonché le valutazioni compiute in ordine alla verificabilità dei dati di costo utilizzati per la loro quantificazione e alla loro efficienza.

ALLEGATO 2

Nel caso di eventuale rideterminazione in aumento, a parità di obiettivi di miglioramento della qualità ovvero di ampliamento del perimetro gestionale, l'Ente territorialmente competente argomenta in merito alle dinamiche inflattive non intercettate in sede di prima predisposizione tariffaria.

L'ETC indica, inoltre, l'avvenuta decurtazione dei costi sostenuti per il conseguimento dei *target* cui è stata associata la valorizzazione di $COI_{TV,a}^{exp}$ e $COI_{TF,a}^{exp}$ con riferimento al calcolo tariffario del primo biennio 2022-2023.

5.3 Ammortamenti delle immobilizzazioni

L'Ente territorialmente competente dà atto delle verifiche compiute in ordine alle vite utili dei cespiti valorizzate dal gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani o dai gestori di uno o più dei servizi che lo compongono, con particolare riferimento:

- al rispetto delle tabelle previste nell'articolo 15.2 e 15.3 del MTR-2 aggiornato per i cespiti ad esse direttamente riconducibili;
- al rispetto del criterio indicato dall'articolo 15.4 del MTR-2 aggiornato per i cespiti ad esse direttamente riconducibili.

In caso di adozione di una vita utile inferiore a quella regolatoria, l'Ente territorialmente competente illustra le valutazioni effettuate indicando il vincolo autorizzativo, normativo o di pianificazione che determina la chiusura anticipata del/degli impianto/i interessato/i.

In caso di adozione di una vita utile superiore a quella regolatoria, l'Ente territorialmente competente illustra la procedura partecipata attivata col gestore interessato e le ragioni di sostenibilità sociale delle tariffe applicate agli utenti che la giustificano.

5.4 Valorizzazione dei fattori di *sharing*

L'Ente territorialmente competente descrive le modalità di individuazione dei fattori di *sharing* dei proventi in modo da favorire gli incentivi alla crescita dei ricavi dalla vendita di materiali e/o energia e dei corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di *compliance* agli obblighi di responsabilità estesa del produttore.

5.4.1 Determinazione del fattore *b*

L'Ente territorialmente competente relaziona in ordine alle valutazioni sottese alla valorizzazione del fattore di *sharing* sui proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti (*AR*) con specifico riferimento al potenziale contributo dell'output recuperato (recupero di materia e/o di energia) al raggiungimento dei target europei.

5.4.2 Determinazione del fattore ω

L'Ente territorialmente competente indica, sulla base della valorizzazione di γ_1 e γ_2 , il valore di ω nel rispetto della matrice prevista nell'articolo 3.2 del MTR-2 aggiornato.

5.5 Conguagli

Per entrambe le annualità del biennio 2024-2025, l'Ente territorialmente competente indica il valore complessivo delle componenti a conguaglio $RCtot_{TV,a}$ e $RCtot_{TF,a}$ riferite alle annualità pregresse e fornisce il dettaglio delle singole voci valorizzate per ciascuna annualità sia con riferimento ai costi variabili (art. 18 del MTR-2 aggiornato) sia con riferimento ai costi fissi (art. 19 del MTR-2 aggiornato).

ALLEGATO 2

Inoltre, per quanto concerne le voci di conguaglio inerenti alla valorizzazione, nelle annualità pregresse (*a-2*), di costi operativi incentivanti, l'Ente territorialmente competente indica la distanza dall'obiettivo, sulla base di cui è determinata l'entità del recupero a favore dell'utenza.

Infine, l'Ente territorialmente competente esplicita i calcoli sottesi all'eventuale valorizzazione delle voci di recupero del conguaglio I^{2023} (parte variabile e parte fissa).

5.6 Valutazioni in ordine all'equilibrio economico finanziario

L'Ente territorialmente competente dà atto delle verifiche compiute in ordine alla sussistenza dell'equilibrio economico finanziario della gestione rispetto al totale delle entrate tariffarie riconoscibili risultanti dall'Allegato 1 *Tool* di calcolo.

5.7 Rinuncia al riconoscimento di alcune componenti di costo

Nel caso in cui ci si avvalga della facoltà prevista dall'articolo 4.6 della deliberazione 3 agosto 2021 363/2021/R/RIF di applicare valori inferiori alle entrate tariffarie determinate ai sensi del MTR-2 aggiornato, l'Ente territorialmente competente indica le componenti di costo ammissibili che si ritiene di non coprire integralmente ed esprime le proprie valutazioni in ordine alla coerenza della rinuncia al loro riconoscimento rispetto agli obiettivi definiti e al mantenimento dell'equilibrio economico finanziario della gestione, motivando le scelte adottate e illustrando gli esiti delle valutazioni compiute.

5.8 Rimodulazione dei conguagli

Nel caso in cui ci si avvalga della facoltà prevista dall'articolo 17.2 del MTR-2 aggiornato di rimodulare i conguagli all'interno del biennio 2024-2025 e/o rinviarne il recupero anche successivamente al 2025, l'Ente territorialmente competente dà atto della procedura partecipata attivata col/i gestore/i e fornisce il dettaglio della rimodulazione e/o del rinvio effettuati.

L'Ente territorialmente competente indica altresì le valutazioni compiute e gli effetti della rimodulazione medesima, in termini di sostenibilità della tariffa applicata agli utenti e di equilibrio economico-finanziario della gestione.

5.9 Rimodulazione del valore delle entrate tariffarie che eccede il limite alla variazione annuale

Nel caso in cui ci si avvalga della facoltà prevista dall'articolo 4.5 del MTR-2 aggiornato di rimodulare tra le due annualità 2024-2025, nonché anche successivamente al 2025, la parte di entrate tariffarie che eccede il limite annuale di crescita, l'Ente territorialmente competente dà atto delle valutazioni compiute in ordine al mantenimento dell'equilibrio economico finanziario e al perseguimento degli specifici obiettivi programmati.

5.10 Eventuale superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie

L'Ente territorialmente competente, nel caso in cui vi siano situazioni di squilibrio economico e finanziario e ritenga necessario, per il raggiungimento degli obiettivi migliorativi definiti, il superamento del limite annuale di crescita – determinato secondo le regole dell'articolo 4.1 del MTR-2 aggiornato – allega un'apposita Relazione in cui attesta:

- a) le valutazioni di congruità compiute sulla base del *Benchmark* di riferimento e l'analisi delle risultanze che presentino oneri significativamente superiori ai valori standard;
- b) l'effetto relativo alla valorizzazione del fattore di *sharing b* in corrispondenza dell'estremo superiore dell'intervallo;

ALLEGATO 2

- c) le valutazioni relative agli eventuali oneri aggiuntivi relativi a modifiche nel perimetro gestionale o a incrementi di qualità delle prestazioni, anche in relazione all'adeguamento agli standard di qualità introdotti dall'Autorità;
- d) le valutazioni relative all'allocazione temporale delle componenti di conguaglio mediante la loro rimodulazione fra le due annualità 2024 e 2025 o la previsione di un loro recupero successivo al 2025, dando atto della procedura partecipata attivata col/i gestore/i.

5.11 Ulteriori detrazioni

L'Ente territorialmente competente fornisce il dettaglio delle voci valorizzate nell'ambito delle detrazioni di cui all'articolo 1.4 della determina n. 2/DRIF/2021³.

Relativamente al contributo MIUR, il medesimo Ente specifica l'anno di riferimento del contributo valorizzato nell'Allegato 1 *Tool* di calcolo.

5.12 Monitoraggio del grado di copertura dei costi efficienti della raccolta differenziata

L'Ente territorialmente competente argomenta in merito alla quantificazione del valore di partenza H_{2024} e alla conseguente assegnazione degli obiettivi di miglioramento/mantenimento secondo la collocazione in una delle classi (da A ad I) di cui alla tabella riportata al comma 8.2 del MTR-2 aggiornato.

In particolare, nel caso di disponibilità dei dati richiesti, l'Ente territorialmente competente oltre ad illustrare le stime effettuate per la valorizzazione delle grandezze richieste per il calcolo, precisa, laddove fosse necessario, le ragioni di un'eventuale stima del valore di $CRD_{SC_{Si}}$ al di sotto della soglia minima "floor" indicata nel *Tool* di calcolo.

³ Costituiscono componenti da sottrarre al totale delle entrate tariffarie:

- a) il contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'articolo 33 bis del decreto-legge 248/07;
- b) le entrate effettivamente conseguite a seguito dell'attività di recupero dell'evasione;
- c) le entrate derivanti da procedure sanzionatorie;
- d) le ulteriori partite approvate dall'Ente territorialmente competente.

COMUNE DI SAREGO
(PROVINCIA DI VICENZA)

Parere del revisore unico
sulla proposta di delibera di Consiglio Comunale n° 29/2024 relativa alla presa d'atto del PEF
2024 e approvazione delle tariffe TARI 2024

L'anno 2024 (duemilaventiquattro) il giorno 14 (quattordici) del mese di giugno il sottoscritto Revisore Unico del Comune di Sarego Claudio Rango, nominato con atto consiliare n° 16 del 26/04/2022, esecutivo a norma di legge,

ESAMINATA

La proposta di delibera di Consiglio Comunale n. 29/2024, relativa alla presa d'atto del PEF TARI 2024 predisposto e validato dall'Ente competente Consiglio di Bacino Vicenza ed i relativi allegati;

RICHIAMATI

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 che ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, che ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione e aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;
- la deliberazione dell'ARERA n. 443 del 31/10/2019 che ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021;
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 che ha disciplinato il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;
- il comma 654 dell'art. 1 della legge n°147/2013 che ha stabilito in ogni caso che con le tariffe Tari deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- l'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in particolare che il piano debba essere validato dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore del servizio rifiuti e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l'Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni;
- la delibera di ARERA n. 363/2021 con cui è stato approvato il metodo tariffario MTR-2 per il secondo periodo regolatorio 2022-2025;

- la delibera di ARERA n. 389/2023 con cui è stato approvato l'aggiornamento biennale 2024/2025;

CONSIDERATO

Che l'Ente nel corso del 2023 ha acquistato una partecipazione dello 0,20% nella società a totale partecipazione pubblica Agno Chiampo Ambiente SRL a cui ha affidato la gestione *in house providing* del servizio di igiene ambientale a decorrere dal 01/04/2024;

ESAMINATA

La proposta di presa d'atto del piano finanziario dei rifiuti in aggiornamento a quello approvato nel 2023 e di approvazione delle tariffe TARI 2024 – proposta di delibera di Consiglio Comunale n° 29 del 30/04/2024 – la quale prevede di prendere atto del piano finanziario dei rifiuti 2024 predisposto dal Consiglio di Bacino Vicenza, Ente competente, dei costi del servizio integrato di gestione dei rifiuti 2024-2025 ed i relativi allegati e stabilisce le tariffe in vigore per l'anno 2024;

CONSIDERATO

- Che l'importo di € 10.234,00 viene recuperato nell'annualità 2025;

RILEVATO

- Che l'esercizio di potere regolamentare in materia tributaria è assicurato dall'articolo 52 del decreto legislativo 446/1997;


VISTI

- I pareri di regolarità tecnica e contabile rilasciati dai responsabili dei servizi ai sensi dell'articolo 49 comma 1 e 147 bis del D. Lgs. 267/2000;
- L'articolo 3 comma 5-quinquies del GL 228 del 30/12/2021 convertito nella Legge n. 15 del 25/02/2022 il quale prevede che, a decorrere dall'anno 2022, i Comuni possono approvare i PEF, le tariffe e i regolamenti della TARI entro il termine del 30 aprile di ciascun anno;
 - Visto che il decreto legge 39/2024 convertito dalla Legge 67 del 23/05/2024 che differisce il termine di approvazione del PEF 2024 e delle tariffe al 30/06/2024;
- Vista la validazione del piano finanziario 2024 effettuata dal Consiglio di Bacino Vicenza;

DELIBERA

di esprimere parere favorevole sulla proposta di deliberazione n. 29/2024 relativa alla presa d'atto del PEF TARI 2024 e all'approvazione delle tariffe TARI 2024.

Il Revisore Unico,
Dott. Claudio Rango





COMUNE DI SAREGO

Provincia di Vicenza

PIANO TARIFFARIO
PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI
RIFIUTI SOLIDI URBANI
TRIBUTO IUC- TARI

Anno 2024

realizzato 03 Giugno 2024



1-Piano Tariffario – Premessa

L'Amministrazione Comunale ha un sistema di gestione del servizio di raccolta dei rifiuti urbani in grado di permettere l'identificazione dell'utente e la misurazione volumetrica del rifiuto effettivamente conferito al servizio pubblico. Ogni utenza, sia essa domestica che non domestica è stata dotata, in base al tipo di servizio necessario e richiesto, di contenitori personalizzati che permettono l'identificazione di ogni svuotamento e che quindi sono in grado di permettere l'applicazione di una tariffa puntuale a corrispettivo per il servizio di raccolta del secco indifferenziato.

In conformità con l'introduzione del metodo MTR-2 ARERA si è altresì individuata una modalità di gestione della quota fissa che adesso viene basata sulla composizione del nucleo familiare per le utenze domestiche e sulla superficie per le utenze non domestiche in modo tale da garantire una suddivisione dei costi che tenga sempre di più conto del grado di utilizzo del servizio da parte delle utenze.

Il modello tariffario applicato prevede pertanto l'applicazione di una serie di quote che dipendono dalla superficie dell'abitazione/azienda, dal nucleo familiare, nonché dal grado di utilizzo del servizio di raccolta personalizzato del secco non riciclabile, con lo schema seguente:

$$TCP = QF + QVs + QVecc$$

Dove

1. QUOTA FISSA QF: la tariffa per la quota fissa di ogni categoria è determinata imputando le corrispondenti parti di costo sulla base dei coefficienti Ka per le utenze domestiche e Kc per le utenze non domestiche, secondo i criteri di calcolo di cui al DPR 158/99. I coefficienti Ka e Kc possono essere graduati con riferimento alle caratteristiche delle diverse zone del territorio comunale. È applicata in base alla superficie dell'immobile.
2. QUOTA VARIABILE SERVIZI QVs: copre i costi riferiti alle voci per la raccolta delle frazioni differenziate al netto delle entrate dei consorzi (CONAI). La tariffa è determinata sulla base dei coefficienti Kb per le utenze domestiche e Kd per le utenze non domestiche, secondo i criteri di calcolo di cui al DPR 158/99. Viene applicata in base al numero degli occupanti per le utenze domestiche e alla superficie per le utenze non domestiche. In tale quota sono compresi anche gli svuotamenti minimi, i quali sono determinati in base al nucleo familiare per le utenze domestiche e alla tipologia di contenitore per quanto riguarda le utenze non domestiche.
3. QUOTA VARIABILE ECCEDENZE QVecc: è calcolata sulla base dei costi di gestione variabili ed è da intendersi come l'importo dovuto dall'utente per il conferimento di quantità di rifiuti che eccedono quella minima coperta dalla QUOTA VARIABILE SERVIZI QVs.

La tariffa così determinata permette di raggiungere importanti risultati in termini di indice di raccolta differenziata e di equità tariffaria, in applicazione del principio "chi inquina paga" e di ottimizzazione del servizio di raccolta.

Il modello di calcolo è stato predisposto in base alle linee guida della normativa vigente ed in particolare sono state adottate le seguenti convenzioni:

- 1) le tariffe sono state calcolate assumendo i costi previsti dal Piano Finanziario MTR-2 ARERA
- 2) tutti i costi e quindi le relative tariffe sono stati considerati al netto del tributo provinciale regionale (5%);
- 3) il grado di copertura dei costi comprensivo delle eccedenze è stato fissato al 100%;
- 4) le tariffe sono state calcolate considerando che una parte dei costi (quota fissa e quota variabile normalizzata) venga attribuita sulla base dei criteri definiti dal Metodo Normalizzato di cui al DPR 158/1999 e la restante quota variabile venga attribuita in base al numero di svuotamenti effettuati da ciascuna utenza.

2-Piano Tariffario – Costi, criteri di ripartizione e coefficienti

Lo schema seguente riporta il dettaglio dei costi attribuiti a ciascuna macrocategoria di utenza considerando il 100% di copertura comprensiva di IVA:

Ripartizione produzione dei costi per l'anno 2024		
Costi Piano Finanziario IVA inclusa		
	Utenze Domestiche	Utenze Non Domestiche
Costi Fissi	€ 141.642,16	€ 57.853,84
Costi Variabili Servizi	€ 316.155,19	€ 129.133,81
Totale Costi Domestici e Non Domestici	€ 457.797,35	€ 186.987,65
Totale	€ 644.785,00	
Eccedenze	€ 10.000,00	
Totale Generale	€ 654.785,00	
% Ripartizione costi fissi	71,00%	29,00%
% Ripartizione costi variabili	71,00%	29,00%

3-Coefficienti proposti per l'elaborazione del Piano Tariffario 2024 per le utenze domestiche

Per le utenze domestiche sono proposti i coefficienti Ka e Kb che attraverso una progressione che annualmente sarà adeguata all'analisi statistica più recente e che tengono conto della produzione media procapite dei rifiuti considerando che la curva di produzione stessa tiene conto della minor produttività procapite delle famiglie numerose, pertanto il piano tariffario risentirà a livello generale di variazioni derivanti dai costi e dalle modifiche/integrazioni delle utenze iscritte e dalla imposizione della TARI:

TIPO UTENZA	COMPONENTI	N°	SUPERFICIE TOTALE	Ka	Kb
DOMESTICO RESIDENTE	1 Componente	600	71.088,81	0,80	0,73
DOMESTICO RESIDENTE	2 Componenti	736	103.713,40	0,94	1,54
DOMESTICO RESIDENTE	3 Componenti	523	70.099,83	1,05	2,01
DOMESTICO RESIDENTE	4 Componenti	441	61.449,79	1,14	2,60
DOMESTICO RESIDENTE	5 Componenti	142	20.987,10	1,23	3,25
DOMESTICO RESIDENTE	6 Componenti e oltre	71	9.667,60	1,30	3,75
DOMESTICO NON RESIDENTE	1 Componenti	126	18.117,40	0,80	0,73
DOMESTICO SECONDA CASA	1 Componente	115	12.714,60	0,80	0,73
GARAGE-1C	1 Componenti	352	13.128,70	0,80	0,00
GARAGE-2C	2 Componenti	246	10.322,60	0,94	0,00
GARAGE-3C	3 Componenti	179	7.100,00	1,05	0,00
GARAGE-4C	4 Componenti	181	6.629,50	1,14	0,00
GARAGE-5C	5 Componenti	51	2.134,80	1,23	0,00
GARAGE-6C	6 Componenti	32	1.219,00	1,30	0,00

4-Coefficienti proposti per l'elaborazione del Piano Tariffario 2024 per le utenze non domestiche

Per la tariffa fissa e variabile delle utenze non domestiche sono proposti invece dei coefficienti che tengano conto del tipo di utenza, della presunta produzione dei rifiuti e che per categorie di utenze con similare produzione dei rifiuti siano stati avvicinati allo stesso coefficiente delle categorie simili pur restando all'interno dei margini definiti dalla norma. Quindi il piano tariffario conseguente risentirà a livello generale della modifica di tali indici con una miglior ripartizione del carico impositivo, dalla variazione dei costi e dalla imposizione legata variabilità della banca dati.

Cat	Descrizione categoria	N° Utenze	Superficie tot.	Kc	Kd
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	7	2.029,00	0,54	4,39
2	Cinematografi e teatri	0	0,00	0,37	2,50
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	20	25.083,00	0,56	4,55
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	2	446,00	0,82	6,25
5	Stabilimenti balneari	0	0,00	0,51	3,10
6	Esposizioni, autosaloni	4	2.085,00	0,43	3,52
7	Alberghi con ristorante	2	868,00	1,42	9,85
8	Alberghi senza ristorante	3	905,00	1,02	8,32
9	Case di cura e riposo	1	3.689,00	1,25	10,22
10	Ospedale	0	0,00	1,18	9,68
11	Uffici, agenzie, studi professionali	19	2.195,00	1,30	10,62
12	Banche ed istituti di credito	12	1.034,00	0,58	4,77
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	10	2.836,00	1,20	9,85
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	5	496,00	1,46	11,93
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	0	0,00	0,72	4,92
16	Banchi di mercato beni durevoli	0	0,00	1,44	8,90
17	Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, estetista	15	887,00	1,29	10,54
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	17	5.135,00	0,93	7,62
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	10	2.235,00	1,25	10,25
20	Attività industriali con capannoni di produzione	46	42.222,00	0,65	5,33
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	32	14.354,00	0,82	6,71
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie	11	2.846,00	5,57	45,67
23	Mense, birrerie, amburgherie	0	0,00	6,24	39,78
24	Bar, caffè, pasticceria	9	1.071,00	3,96	32,44
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	6	2.062,00	2,02	16,55
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	1	571,00	2,08	12,60
27	Ortofrutta, pescherie, fori e piante, pizza al t.	2	126,00	7,17	58,76
28	Ipermercati di generi misti	0	0,00	2,15	12,82
29	Banchi di mercato genere alimentari	0	0,00	5,21	28,70
30	Discoteche, night club	0	0,00	1,48	8,56

5-Determinazione tariffe utenze domestiche anno 2024

In base ai costi individuati ed alla base imponibile presente in banca dati seguito sono evidenziate le tariffe di riferimento per la copertura integrale dei costi imputati alle utenze domestiche:

TIPO UTENZA	COMPONENTI	N°	SUPERFICIE TOTALE	Quota Fissa (€/mq)	Quota Variabile (€)
DOMESTICO RESIDENTE	1 Componente	600	71.088,81	0,2800 €	50,7790 €
DOMESTICO RESIDENTE	2 Componenti	736	103.713,40	0,3290 €	107,1227 €
DOMESTICO RESIDENTE	3 Componenti	523	70.099,83	0,3675 €	139,8160 €
DOMESTICO RESIDENTE	4 Componenti	441	61.449,79	0,3989 €	180,8566 €
DOMESTICO RESIDENTE	5 Componenti	142	20.987,10	0,4304 €	226,0707 €
DOMESTICO RESIDENTE	6 Componenti e oltre	71	9.667,60	0,4549 €	260,8508 €
DOMESTICO NON RESIDENTE	1 Componenti	126	18.117,40	0,2800 €	50,7790 €
DOMESTICO SECONDA CASA	1 Componente	115	12.714,60	0,2800 €	50,7790 €
GARAGE-1C	1 Componenti	352	13.128,70	0,2800 €	0,00
GARAGE-2C	2 Componenti	246	10.322,60	0,3290 €	0,00
GARAGE-3C	3 Componenti	179	7.100,00	0,3675 €	0,00
GARAGE-4C	4 Componenti	181	6.629,50	0,3989 €	0,00
GARAGE-5C	5 Componenti	51	2.134,80	0,4304 €	0,00
GARAGE-6C	6 Componenti	32	1.219,00	0,4549 €	0,00

6-Determinazione tariffe utenze non domestiche anno 2024

In base ai costi individuati ed al ruolo rifiuti attualmente in uso vengono di seguito evidenziate le tariffe di riferimento per la copertura integrale dei costi imputati alle utenze non domestiche:

Cat	Descrizione categoria	N° Utenze	Superficie tot.	Quota Fissa	Quota Variabile
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	7	2.029,00	0,2973 €	0,7174 €
2	Cinematografi e teatri	0	0,00	0,2037 €	0,4086 €
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	20	25.083,00	0,3084 €	0,7436 €
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	2	446,00	0,4515 €	1,0214 €
5	Stabilimenti balneari	0	0,00	0,2808 €	0,5066 €
6	Esposizioni, autosaloni	4	2.085,00	0,2368 €	0,5753 €
7	Alberghi con ristorante	2	868,00	0,7819 €	1,6098 €
8	Alberghi senza ristorante	3	905,00	0,5616 €	1,3597 €
9	Case di cura e riposo	1	3.689,00	0,6883 €	1,6702 €
10	Ospedale	0	0,00	0,6497 €	1,5820 €
11	Uffici, agenzie, studi professionali	19	2.195,00	0,7158 €	1,7356 €
12	Banche ed istituti di credito	12	1.034,00	0,3194 €	0,7795 €
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	10	2.836,00	0,6608 €	1,6098 €
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	5	496,00	0,8039 €	1,9497 €
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	0	0,00	0,3965 €	0,8041 €
16	Banchi di mercato beni durevoli	0	0,00	0,7929 €	1,4545 €
17	Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, estetista	15	887,00	0,7103 €	1,7225 €
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	17	5.135,00	0,5121 €	1,2453 €
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	10	2.235,00	0,6883 €	1,6751 €
20	Attività industriali con capannoni di produzione	46	42.222,00	0,3579 €	0,8711 €
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	32	14.354,00	0,4515 €	1,0966 €
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie	11	2.846,00	3,0670 €	7,4637 €
23	Mense, birrerie, amburgherie	0	0,00	3,4360 €	6,5011 €
24	Bar, caffè, pasticceria	9	1.071,00	2,1805 €	5,3016 €
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	6	2.062,00	1,1123 €	2,7047 €
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	1	571,00	1,1453 €	2,0592 €
27	Ortofrutta, pescherie, fori e piante, pizza al t.	2	126,00	3,9480 €	9,6030 €
28	Ipermercati di generi misti	0	0,00	1,1839 €	2,0951 €
29	Banchi di mercato genere alimentari	0	0,00	2,8688 €	4,6904 €
30	Discoteche, night club	0	0,00	0,8149 €	1,3989 €

7-Determinazione numero svuotamenti anno 2024

Per le utenze domestiche è stato stabilito il seguente numero di svuotamenti minimi (per un bidone da 40lt) assegnati a ciascuna utenza in base al numero di componenti:

Componenti	Svuotamenti minimi (bidone 40lt)
1 Componente	8
2 Componenti	12
3 Componenti	16
4 Componenti	20
5 Componenti	24
6 o più Componenti	28

Per le utenze non domestiche è stato stabilito il seguente numero di svuotamenti a seconda della tipologia di bidone assegnato per il conferimento dell'indifferenziato:

Volume (lt)	Descrizione contenitore	Svuotamenti minimi
40	Secchiello da 40lt	20
70	Cassonetto 2 ruote da 70lt	15
120	Cassonetto 2 ruote da 120lt	15
240	Cassonetto 2 ruote da 240lt	10
660	Cassonetto 4 ruote da 660lt	8
1100	Cassonetto 4 ruote da 1100lt	8

Di seguito è riportato il costo per ciascun svuotamento aggiuntivo rispetto a quelli minimi stabiliti:

Volume (lt)	Descrizione contenitore	Costo Svuotamento (€)
40	Secchiello da 40lt	1,70
70	Cassonetto 2 ruote da 70lt	2,98
120	Cassonetto 2 ruote da 120lt	5,11
240	Cassonetto 2 ruote da 240lt	10,22

660	Cassonetto 4 ruote da 660lt	28,12
1100	Cassonetto 4 ruote da 1100lt	46,86